

(N. 2010)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERRUTI, ALBERTI Giuseppe, BEL, BERGAMINI, BERLINGUER, BOC-CASSI, COFFARI, CAPPELLINI, FANTUZZI, FIORE, LANZETTA, LEONE, LOCATELLI, LUSSU, MANCINELLI, ORLANDO, RUGGERI, SINFORIANI, TALARICO, TOMASI DELLA TORRETTA.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1951

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

---

## PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Se è vero che la legge del 10 agosto 1950, n. 648, ebbe il modesto merito di aver raccolto in un testo unico le molteplici, caotiche e frammentarie norme che regolavano la complessa e delicata materia delle pensioni di guerra, e di aver introdotto alcuni perfezionamenti sotto l'aspetto tecnico, sociale e giuridico, non è meno vero che mancò dell'efficace impulso di un vero e proprio spirito di rinnovamento, per cui dal punto di vista strutturale essa contiene gli errori, le manchevolezze e gli anacronismi degli antecedenti provvedimenti. Sotto lo aspetto economico, poi, la suddetta legge si rivela completamente priva di un organico e razionale adeguamento, e ciò specie nei confronti dei minorati ascritti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> e dei congiunti dei Caduti in guerra.

Il penoso dibattito fra le Associazioni interessate ed il Governo, che ebbe inizio subito dopo la cessazione del conflitto, si era oramai protratto per ben quattro anni, durante i quali i provvedimenti che di volta in volta vennero adottati per colmare, alla meno peggio, le più profonde lacune, poco dopo apparivano già superati da nuove e sempre più pressanti esigenze. Dopo molteplici defatiganti alternative ed alcune insidiose manovre tentate dal Governo al fine di insabbiare la scottante questione, o perlomeno di eluderne i principi fondamentali, si era generalizzato il convincimento che fosse opportuno rinviare ad un'epoca successiva una radicale rielaborazione della materia sotto tutti i punti di vista per giungere comunque ad una conclusione che potesse placare in campo economico l'ansiosa attesa degli interessati.

Il senatore Zotta, nella sua relazione di maggioranza alla legge del 10 agosto 1950, redatta per conto della V Commissione del Senato (Finanza e tesoro), a proposito di tali esigenze di carattere normativo ed economico si espresse nei seguenti termini:

«Ma non sembra possa procedersi oggi a codesto *labor limae*. L'urgenza preme anche e particolarmente in questo momento, essendo

mature l'aspettazioni di coloro che desiderano un riordinamento della materia ed un congruo miglioramento del trattamento economico.

Giova pertanto rinviare l'opera di perfezionamento formale e farla coincidere con ulteriore progresso nel campo sostanziale. Bisognerà conglobare in un'unica voce i numerosi assegni ed indennità, di cui si compone il trattamento economico del pensionato di guerra. Sarà più agevole, così ristabilire l'equilibrio oggi turbato da provvedimenti che, emessi per ragioni pressanti e contingenti e contenuti in limiti ristretti per esigenze di bilancio, non hanno seguito più un andamento normale e logico. Occorrerà, dunque, *ripristinare sia il rapporto tra le pensioni e gli stipendi dei militari, sia la proporzione tra le varie categorie in ordine alla diminuzione della capacità lavorativa* ».

I senatori Grava, D'Incà, Conci, Carbonari, Cerica, Tommasini e Carelli, durante la discussione della legge in Assemblea, presentarono il seguente ordine del giorno, che venne accolto dal Governo come raccomandazione:

«Il Senato della Repubblica, constatando che l'invulnerabile principio giuridico, per cui le pensioni di guerra, dirette ed indirette, rappresentano un diritto ad integrale risarcimento per danno subito, trova nell'attualità un limite insuperabile nelle insufficienti disponibilità finanziarie dello Stato, di guisa che il disegno di legge, "sullo ordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", sottoposto all'approvazione del Senato, *offre alle categorie interessate miglioramenti economici assolutamente inadeguati, e per giunta inadonei a garantire l'urgente risoluzione del problema della rivalutazione delle pensioni di guerra*; disponendosi ad approvare il disegno stesso, opportunamente emendato dalla Commissione e dall'Assemblea, al solo scopo di non ritardare oltre il godimento dei parziali benefici concessi alle vittime di guerra;

afferma l'obbligo della Nazione di compiere ogni indifferibile sforzo perchè ai mutilati ed invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti di guerra, *venga attribuito un trattamento economico sostanzialmente corrispondente al diritto universalmente riconosciuto, in perfetta aderenza al costo della vita*;

e conseguentemente impegna il Governo:

1° ad attuare o perfezionare i mezzi e servizi atti a rendere sollecita la liquidazione delle pratiche di pensione di guerra entro e non oltre il 30 giugno 1951;

2° a predisporre quanto necessario, acchè nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di due anni, si realizzi la giusta rivalutazione delle pensioni stesse per tutti gli aventi diritto;

3° a far pubblicare immediatamente e rendere operante la legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, estesa alle vittime civili di guerra recentemente approvata dal Parlamento ».

I senatori Gasparotto, Luciferò, Fazio e Venditti presentarono il seguente ordine del giorno, che il Governo non accettò, unicamente perchè, a suo avviso, la richiesta avrebbe dovuto essere soddisfatta in un periodo di tempo troppo breve:

« Il Senato, nel chiudere la discussione sul disegno di legge delle pensioni di guerra, impegna il Governo a presentare alla ripresa parlamentare *proposte di maggiori provvidenze a favore delle vittime di guerra con assoluta precedenza ai famigliari superstiti ai quali la legge ha fatto trattamento inadeguato* ».

La minoranza del Senato, a firma dei senatori Cerruti, Ruggeri e Ristori, presentò il seguente ordine del giorno che il Governo e la maggioranza del Senato respinsero:

« Il Senato, ritenendo necessario un esame tecnico, giuridico ed economico delle pensioni di guerra, richiede che sia costituita una Commissione parlamentare, integrata dai rappresentanti delle Associazioni interessate e del Governo, la quale dovrà presentare le sue conclusioni entro e non oltre il 30 giugno 1951 ».

A sua volta l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, nel suo congresso di Palermo, preso atto del progetto governativo, si affrettò a dichiarare che, per i motivi da noi esposti in precedenza, avrebbe accettato il trattamento previsto dalla legge del 10 agosto 1950, n. 648, come un semplice acconto sulle future provvidenze, con l'esplicita riserva

che restasse impregiudicato il principio della doverosità della successiva rivalutazione delle pensioni di guerra per tutte le categorie degli aventi diritto. Ed, infine, l'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra non mancò di esprimere il suo senso di profonda amarezza e di delusione per la modestissima misura accordata alle pensioni di guerra di fronte alle necessità ed alla persistente durezza delle condizioni di vita della categoria, e, nel contempo, rivolse un angoscioso invito al Governo affinché, nel più breve tempo possibile, le pensioni indirette fossero congruamente maggiorate fino a raggiungere almeno un minimo di sufficienza.

E perciò è fuori dubbio che la legge del 10 agosto 1950, n. 648, tanto in sede parlamentare, quanto nella aspettazione degli interessati e nella coscienza del Paese, ben lungi dal rappresentare « quel saldo complesso di norme rigorosamente vagliate sì da conferire ai vari istituti un aspetto quasi definitivo » — come pomposamente ebbe il coraggio di definirlo la relazione governativa che accompagnava il disegno di legge — fu ed è tuttora da considerarsi come una semplice tappa verso la successiva elaborazione di provvedimenti effettivamente razionali ed adeguati, tanto per l'aspetto tecnico, giuridico e sociale, quanto, e, più specialmente, per quello economico. Ecco la verità nuda e cruda.

La minoranza del Senato nell'illustrare il suo ordine del giorno, mise in evidenza la pressante necessità di riprendere lo studio di questa materia da cima a fondo. Ciò allo scopo di perfezionarla con l'ausilio di opportuni metodi di indagini e con l'introduzione di nuovi sistemi di accertamento e di liquidazione, e, soprattutto, di uniformarla ad una tecnica che fosse più aderente alla realtà concreta dei fatti sociali ed alla casistica dell'entità dei danni subiti, in rapporto, da un lato, ai diversi mestieri, arti e professioni, e, dall'altro, alla specifica influenza delle varie forme traumatiche e morbose. Inoltre, essa non mancò di rilevare che il Governo in tale circostanza aveva fornito la prova palese di essere il meno idoneo allo scopo, e che quindi era necessario costituire una Commissione parlamentare a cui affidare il compito di svolgere indagini vaste e profonde in tutti i settori, di portarsi a contatto dei pensionati di guerra, di studiare

la serie dei casi più pietosi ed ignorati, in modo di non commettere ingiustizie e sperequazioni, di svolgere studi di carattere comparativo nei confronti degli altri Paesi, ed, infine, di introdurre in tutta questa complessa e delicata materia un soffio innovatore così da portarla all'altezza delle concrete esigenze e della coscienza dei nuovi tempi.

La proposta della minoranza del Senato, purtroppo, è stata respinta. Morale: è trascorso oltre un anno da quando venne approvata la legge sulle pensioni di guerra e da allora ad oggi nulla di nulla si è fatto in proposito. Ordini del giorno, raccomandazioni, inviti e conseguenti promesse di esaudimento da parte del Governo, sono rimaste parole cadute nell'oblio. Siamo ancora fermi al punto di partenza.

Quando si discusse la legge in Senato la minoranza rilevò quanto fosse mal riposta la fiducia che i dirigenti delle due Associazioni interessate nutrivano in una prossima iniziativa del Governo per la rivalutazione delle pensioni di guerra per tutte le categorie degli aventi diritto. Anzi, proprio in quella circostanza la minoranza espresse il suo onesto e fermo convincimento che, se il progetto di legge fosse stato approvato in quei termini, la situazione di grave disagio in cui si dibattevano i pensionati di guerra sarebbe rimasta cristallizzata chissà per quanto tempo, e, quel ch'è peggio, in seguito avrebbe potuto anche aggravarsi notevolmente. Fu una facile profezia.

Il Governo nel compilare questa legge, con la classica manovra del *divide et impera*, credette di insinuare un cuneo nella compagine dei pensionati di guerra. Provvide a soddisfare, sia pure non ancora adeguatamente, i grandi invalidi (n. 30.957), ma lasciò completamente a terra tutti gli altri (n. 847.742). Le somme assegnate ai primi, e cioè quelle che di gran lunga erano le più elevate, furono rese di pubblica ragione mediante speciosi comunicati ufficiali, affinché servissero da paravento per nascondere le briciole che venivano dispensate alla stragrande maggioranza dei pensionati, e ciò nella vana illusione che la loro voce di protesta a poco a poco si estinguesse come l'eco negli anfratti.

Sappiamo che il Governo, già per iniziativa dell'onorevole Chiaramello, allora Sottosegre-

tario alle pensioni di guerra, preparò un progetto di legge per un meschino aumento delle pensioni indirette (6000 lire al mese per le vedove e 2000 lire al mese per i genitori). Ma che cosa può valere un progetto di legge, più o meno rispondente allo scopo, se di proposito è destinato a rimanere soltanto sulla carta!?. Infatti, questo progetto giace da mesi e mesi negli archivi della Presidenza del Consiglio, coperto ormai da vetusta polvere, perchè vi ostano sempre le solite difficoltà di bilancio. Certo che il Governo ha ben altro che bolle in pentola a cui rivolgere le proprie attenzioni e assegnare le precedenza!

Però la minoranza parlamentare del Senato non è affatto di questo parere. Essa, durante la discussione della legge del 10 agosto 1950, si è battuta con cuore, con tenacia, ed anche con senso di consapevolezza delle possibilità e dei limiti finanziari allora esistenti nel Paese, per difendere i sacrosanti diritti conculcati delle principali vittime della guerra, e perciò, al di là delle semplici parole, considera non soltanto come un impegno d'onore e di gratitudine della Nazione tutta che si mantenga fede ai voti espressi, ma pure come l'espletamento di una urgente, doverosa ed indeclinabile opera di equità e di giustizia. Su tante cose può essere lecito, e forse comprensibile, valersi della schermaglia, del mercanteggiamento e delle vane promesse, ma ciò non può e non deve mai avvenire nei confronti delle vittime della guerra.

E perciò la minoranza, essendo scaduto il termine da essa proposto nel proprio ordine del giorno al Senato per la revisione della legge, ritiene suo dovere di assumere l'iniziativa che il Governo e la maggioranza parlamentare finora non si sono decisi ad assumere e che, a suo avviso, non assumeranno mai. Certo, oggi non è possibile rivedere la legge da cima a fondo anche sotto l'aspetto tecnico, normativo e formale, perchè gli studi che a tale scopo sono necessari dovevano essere condotti dalla proposta Commissione, la quale avrebbe avuto la disponibilità dei mezzi, l'autorità, la perizia e la forza di condurre la lunga e complessa indagine per portarla a termine alla scadenza prefissa. Inoltre, oggi non c'è più tempo da perdere in questioni più o meno marginali ed extra-economiche, perchè, esattamente come un anno fa, siamo

di nuovo premiti dalla urgenza di andare rapidamente incontro alla aspettazione ansiosa delle categorie interessate. Bisognerà quindi accontentarsi, se mai, di introdurre soltanto qualche importante ritocco dal punto di vista normativo e formale. Oggi occorre soprattutto concentrare le nostre attenzioni sull'aspetto economico del problema, vale a dire, pur tenendo conto delle odierne condizioni economico-sociali del Paese, bisognerà addivenire ad una razionale e definitiva sistemazione della misura pecuniaria delle pensioni di guerra per tutte le categorie degli aventi diritto.

A tale scopo, prima di entrare nel concreto del problema, riteniamo assolutamente indispensabile premettere un cenno in merito ai principi fondamentali su cui si regge l'importante istituto delle pensioni di guerra, perchè temiamo che senza tali premesse la trattazione della delicata e complessa materia che ci occupa non risulti chiara, semplice e precisa, ma rimanga confusa e possa prestarsi, anche per coloro che siano in perfetta buona fede, a deformazioni, malintesi od equivoci.

#### I PRINCIPI FONDAMENTALI SU CUI SI REGGE L'ISTITUTO DELLE PENSIONI DI GUERRA.

anzitutto dobbiamo precisare che il concetto giuridico delle pensioni di guerra non è lo stesso di quello che informa la pensione ordinaria. Nella seconda predomina il principio o assicurativo o di stipendio differito, mentre nella prima si tratta essenzialmente del principio del risarcimento di un danno subito. In breve, lo Stato ha l'obbligo di restituire all'invalido per causa di guerra il guadagno che questi è costretto a perdere in conseguenza della totale o parziale menomazione della propria capacità lavorativa. Nel caso poi del Caduto in guerra lo Stato ha l'obbligo di sostituirsi al Caduto stesso nella somministrazione degli alimenti ai membri della di lui famiglia. Tale obbligo cioè, che per legge sarebbe gravato sul Caduto, se fosse rimasto in vita, si trasferisce allo Stato. Ne deriva che la pensione di guerra può essere considerata come una *restitutio in integrum*, però non nel senso processuale romanistico, ma piuttosto in quello di reintegrazione patrimoniale, come si verifica, ad

esempio, nel caso dell'indennizzo da corrispondersi in conseguenza di esproprio per causa di pubblica utilità.

Il concetto giuridico del risarcimento di un danno subito, nell'ambito delle pensioni di guerra non risulta esplicitamente affermato nel nostro diritto positivo. Esso, però, si può desumere in modo inequivocabile da tutto il complesso delle norme di legge che regolano tale materia e delle quali il concetto stesso costituisce il logico e fondamentale presupposto. Tant'è vero che nella relazione al regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1941 (il quale nel campo della riforma dell'ordinamento giuridico e tecnico delle pensioni di guerra fu senza dubbio di notevole importanza), il concetto del risarcimento di un danno subito emerge da esplicite dichiarazioni. Anzi, con lo scopo di togliere ogni dubbio in proposito, e fors'anche per confutare i cavilli di coloro che avrebbero voluto attenuare gli obblighi che derivano allo Stato, o attribuire ad essi una diversa configurazione giuridica, si afferma: « La pensione di guerra, è pertanto l'indennità che lo Stato corrisponde sotto forma di assegno alimentare a coloro, che, a causa del servizio di guerra, sono divenuti in tutto o in parte invalidi al lavoro e alle famiglie di coloro che, a causa del servizio di guerra, sono morti. Questo carattere giuridico della pensione di guerra ne rivela anche l'alto fondamento etico, che è certamente l'adempimento di un sacro dovere assunto dallo Stato verso coloro che l'hanno servito fino al sacrificio supremo ». Ed in seguito: « L'essere la guerra un fatto, non soltanto fatale, ma anche necessario come l'adempimento di un dovere storico per lo Stato, non impedisce che dal sacrificio del soldato, chiamato a combattere per la Patria, nasca un obbligo di una indennità per lo Stato. L'ordinamento giuridico riconosce la figura della indennità per fatto legittimo e questo è appunto il caso ».

Ora, riferito alla pensione di guerra il concetto giuridico del risarcimento di un danno subito, come logica conseguenza restano implicitamente determinati, a guisa di corollari, altri due principi minori: il carattere autonomo e l'intangibilità della pensione. In altre parole, per il primo elemento, la legge, in piena aderenza con la realtà oggettiva dei fatti sociali, ammette la presunzione *juris et*

*de jure* che nei riguardi dei minorati, delle vedove e degli orfani (ciò — notate bene — non vale per i genitori, collaterali ed assimilati, perchè per essi debbono verificarsi alcune circostanze prestabilite dalla legge stessa) la minorazione o la morte provocano « sempre » un danno economico che dev'essere risarcito come tale, vale a dire, a prescindere dalla esistenza o meno di una condizione di bisogno da parte degli aventi diritto. E così pure se un minorato, già provvisto di pensione di guerra, dovesse morire per un nuovo evento di guerra, la reversibilità della pensione di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra, per il nuovo evento da cui derivò la morte. Nella stessa relazione al succitato decreto-legge del 1923, si precisa questo concetto di autonomia della pensione nei seguenti termini: « Se la pensione rappresenta un'indennità che lo Stato deve per il danno economico risultante dalla invalidità o dalla morte, non vi è alcuna ragione per negare tale indennità a chi sia già provvisto di redditi giacchè per tutti la capacità di lavoro può essere fonte di un maggior benessere, a cui l'invalidità o la morte ha costretto il militare o i suoi congiunti a rinunciare ». A tal proposito non soltanto il decreto del 1923, ma anche la legge del 10 agosto 1950, n. 648, è quanto mai chiara e precisa. Basta por mente, fra l'altro, al contenuto dell'articolo 54. Esso sancisce che la pensione dev'essere sempre corrisposta indipendentemente sia dal grado di rieducazione professionale conseguibile dall'invalido, sia dallo stipendio che, a qualsiasi titolo, egli percepisca per l'opera propria, non solo, ma il godimento della pensione di guerra non può essere di ostacolo al conseguimento di una pensione normale, quando l'invalido ne acquisti il diritto. Va da sé che nei confronti dell'invalido tale norma, oltre a corrispondere al concetto giuridico del risarcimento di un danno subito, ha anche un alto valore morale e di utilità sociale, perchè serve a spingere l'invalido alla propria rieducazione professionale, e, quindi, ad un fiducioso ritorno al lavoro produttivo. Per quanto poi concerne il carattere di intangibilità della pensione, basta por mente al contenuto dell'articolo 21 della legge del 10 agosto 1950,

n. 648, per rendersi conto che detta pensione è impignorabile ed insequestrabile da parte di chicchessia. Infatti, il suddetto articolo sancisce: « Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481 ». Inoltre, la pensione di guerra non può essere assoggettata alla imposizione fiscale diretta. Infatti, l'articolo 11 del regio decreto-legge del 12 agosto 1927, n. 1463, e l'articolo 14 del decreto legislativo del 1° settembre 1947, n. 1108, sanciscono l'esenzione fiscale a favore della pensione di guerra rispettivamente per la imposta complementare progressiva sul reddito e quella di ricchezza mobile.

Tutto ciò premesso, vediamo ora come si dovrebbe procedere alla valutazione di questo danno. Non v'è dubbio che l'unico procedimento razionale sarebbe quello di risarcire ogni invalido e ogni famiglia di Caduto in guerra delle concrete, o, se del caso, anche delle potenziali risorse economiche che, in ogni singolo sinistro, sono andate effettivamente ridotte o distrutte. Tale concetto che noi abbiamo espresso al Senato durante il dibattito della legge del 10 agosto 1950 ebbe la piena ed autorevolissima conferma dell'insigne giurista e collega onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il quale, oggi, associando l'autorità del suo nome a questo progetto di legge, altamente ne avvalora ed accredita il contenuto agli occhi di tutti gli italiani. Ora, la valutazione del danno caso per caso non è materialmente e tecnicamente possibile sia per il grande numero dei singoli giudizi di stima che si dovrebbero istituire in contraddittorio fra le parti, sia per le molteplici difficoltà che ostacolano una razionale, precisa e probatoria valutazione di tal genere, ed, infine, perchè esistono molte possibilità di frode ai danni dello Stato. E allora, la nostra legislazione da tanti e tanti anni si è polarizzata su un criterio che, in verità, è alquanto empirico, uniforme e piuttosto sbrigativo. Anzitutto, ha predeterminato un tipo di lavoratore di base, che si

identifica il soldato (ora, da soldato fino a maresciallo), e poi, nel presupposto che l'abilità professionale, e, quindi, l'attitudine al guadagno, ed, infine, la condizione economico-sociale del soggetto, si trovino in ragione diretta del grado militare rivestito nell'esercito, ha compilato una scala di condizioni sociali in corrispondenza ad ogni grado.

Perciò la classificazione per gradi, e quindi le pensioni inerenti ad una stessa categoria e per ciascun grado, anziché costituire una scala gerarchica di carattere militare, esprimono, per quel determinato sinistro, una scala di rapporti di carattere economico-sociale per la valutazione differenziata dell'entità del danno subito. Ed infine, la legge, senza badare ai mutevoli effetti che l'uno o l'altro sinistro possono produrre in corrispondenza alle varie professioni, arti o mestieri, ha istituito una generica ed uniforme casistica dei rapporti di perdita della capacità lavorativa dell'individuo normale, la quale casistica comprende in otto categorie di gravità decrescente tutte le molteplici mutilazioni o malattie che, di norma, possono essere provocate dal fatto di guerra.

Va da sé che, stando nella realtà *sic et simpliciter*, non possiamo di certo convenire che questo procedimento, empirico e sbrigativo, possa sostituire il criterio concreto e perfetto dell'indagine di stima da effettuarsi per ogni singolo caso senza produrre errori grossolani, nonché numerose e profonde incongruenze. Un cittadino, semplice soldato, ad esempio, poteva benissimo esercitare nella vita civile una professione molto lucrativa, mentre un altro cittadino col grado di capitano, o di maggiore, e così via, poteva occupare, sempre nella vita civile, soltanto un impiego economicamente assai modesto. Non solo, ma non v'è dubbio che una stessa mutilazione o malattia fra quelle contemplate nelle otto categorie della tabella A può essere suscettibile di causare un danno assai diverso a seconda della professione, arte o mestiere ch'era esercitato dal soggetto colpito. Un contadino (ed in genere un lavoratore manuale), ad esempio, che abbia perso una gamba od un braccio, agli effetti della concreta diminuzione della propria capacità lavorativa, subirà naturalmente un danno alquanto più sensibile di quello che potrebbe subire, po-

niamo, un insegnante universitario (ed in genere un lavoratore intellettuale) che sia stato colpito dallo stesso sinistro.

Bisogna però ammettere che finora nel campo tecnico, e, per riflesso, nella legislazione italiana, e nondimeno anche nella legislazione degli altri Paesi, non si è mai riusciti ad escogitare un metodo pratico di stima, che, in maggior misura di quello poc'anzi descritto, risulti più aderente alla realtà oggettiva dei fatti sociali, in base al principio giuridico del risarcimento di un danno subito.

Questi principi fondamentali ai quali abbiamo brevemente accennato e che da ben trent'anni sono accolti nell'ambito del nostro diritto positivo, rappresentano una conquista delle Associazioni interessate. Ciò spiega perché ogni volta che si tentò di rimuoverli o di ridurre la portata o di attribuire ad essi una diversa configurazione, le Associazioni insorsero per difenderli strenuamente. La pensione di guerra non è e non può essere considerata una grazia o una elargizione pietosa o una elemosina, ma è un vero e proprio diritto. Se così non fosse verrebbe snaturata la sostanza del rapporto che si determina fra lo Stato ed i cittadini che si sono sacrificati nell'adempimento di un dovere, non solo, ma è ovvio che si aprirebbero le porte ad ogni sorta di abusi, di arbitri, di favoritismi e di speciose interferenze di carattere politico.

#### PENSIONI DIRETTE

DI QUALE ENTITÀ DEV'ESSERE L'INDENNIZZO PER COLUI CHE ABBA PERDUTO AL CENTO PER CENTO LA PROPRIA CAPACITÀ LAVORATIVA.

Come accennammo, nella tabella A, facente parte integrante e sostanziale della legge del 10 agosto 1950, n. 648, in base ad un rigoroso criterio tecnico-scientifico sono state raccolte in otto categorie, che si susseguono in ordine decrescente secondo la loro specifica gravità nei riflessi della perdita totale o parziale della capacità lavorativa, tutte le varie forme traumatiche o morbose che possono essere causate sulla persona fisica dal fatto di guerra. Dobbiamo notare che detta tabella, salvo alcune varianti formali, è quella stessa che venne per la prima volta resa di pubblica ragione, con forza di legge, nel decreto luogo-

tenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, e ciò in ottemperanza al decreto luogotenenziale del 12 novembre 1916, n. 1598, col quale si demandò al Governo del re di fissare, appunto con successivo decreto, le categorie di infermità per gli invalidi di guerra, in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro. Nell'articolo 3 del suddetto decreto del 20 maggio 1917 venne esplicitamente affermato che, per le infermità ascritte alla prima categoria della tabella A, le quali comportano la perdita totale della capacità lavorativa, la pensione per gli ufficiali doveva liquidarsi nella misura stabilita dall'articolo 100, primo comma, del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, e dalle successive disposizioni, ed, inoltre, con l'aumento del quinto, e, per i militari, secondo una apposita tabella allegata alla legge stessa. Ebbene, per le infermità ascritte alle altre categorie, e cioè dalla seconda alla ottava inclusa, l'indennità doveva essere raggugliata, rispettivamente, all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di prima categoria.

Per la compilazione di questa casistica di stima del danno subito è ovvio che il legislatore si è posto in disparte per cedere il passo all'opera ed alle conseguenti decisioni del tecnico. Sta di fatto che da allora ad oggi, tanto dal punto di vista dell'aspetto patologico della tabella, quanto dal punto di vista del suo contenuto tecnico-giuridico, non si sono verificati cambiamenti di sorta. In altre parole, non venne mai ravvisata la necessità che si dovessero compiere più profondi e più precisi studi in materia, da parte di una nuova Commissione di specialisti, per la revisione dei rapporti di cui trattasi, ed in conseguenza, da allora ad oggi, non fu mai promulgata una legge qualsiasi che, sopprimendo esplicitamente l'articolo 3 del decreto del 1917, oppure modificando radicalmente il contenuto specifico della tabella A, abbia sostituito quelli suddetti con una nuova serie di rapporti percentuali. Quindi dal punto di vista scientifico, e, sotto molti aspetti, anche da quello prettamente giuridico, la tabella A ed i corrispondenti rapporti percentuali di perdita della capacità lavorativa dei soggetti colpiti, dovrebbero mantenere pieno ed integro tutto il loro significato ed il loro fondamentale valore originario.

Ciò premesso, si tratta ora di stabilire quale dovrebbe essere l'indennità da corrispondere al militare (od al civile) che per il fatto di guerra abbia perso il cento per cento della propria capacità lavorativa (tabella A - prima categoria). Va da sé che, non potendosi procedere, come già dicemmo, con l'analisi caso per caso alla liquidazione del danno subito, dobbiamo indagare se perlomeno sia possibile procedere ad una liquidazione per gruppi di casi. Il primo gruppo, e cioè quello che comprende tutti i sottufficiali, i militari di truppa ed i gradi equiparati, evidentemente rappresenta la piattaforma di partenza, non solo per l'indagine di cui trattasi, ma anche per la successiva costruzione di tutto il sistema. Orbene, se, per ovvie ragioni, noi vogliamo mantenerci il più vicino possibile al criterio ideale della liquidazione per ogni singolo caso, è chiaro che sarebbe indispensabile disporre di una concreta e precisa documentazione statistica delle specifiche condizioni dei minorati compresi nel suddetto raggruppamento. In questa documentazione tutti i minorati dovrebbero essere prima suddivisi secondo la loro appartenenza alle singole categorie di arti, mestieri o professioni, e, poi, nell'ambito di ognuna di queste categorie, ancora suddivisi in riferimento a quelli che potevano essere, al momento del sinistro, i loro rispettivi guadagni, ridotti in moneta attuale. Naturalmente dovrebbe trattarsi di guadagni ordinari (ed in un certo senso anche potenziali), vale a dire con esclusione dei valori estremi, tanto in alto quanto in basso, in modo di poter cogliere, per i gruppi o sottogruppi, i fenomeni di carattere normale e collettivo. Dopo di che, per ottenere il guadagno medio ed unico da attribuirsi genericamente al raggruppamento di base, basterebbe procedere al calcolo della media aritmetica ponderale dei valori elementari di cui trattasi.

Purtroppo, anche in questo caso, non c'è nessuno in Italia che disponga di una documentazione statistica di tal genere, nè può essere facile procurarsela in breve volgere di tempo. Per procedere ad un siffatto rilievo in modo che esso risulti serio ed attendibile, a nostro avviso occorrerebbe almeno un anno di vaste ed accurate indagini e di studi da parte di organismi tecnici specializzati in questo genere di operazioni. Ed invece a noi preme procedere

con la massima sollecitudine per i motivi che abbiamo già esposti poc'anzi. Però, è ovvio che una buona volta si dovrebbe pure dar corso a questo lavoro, tutt'altro che impossibile ed astratto, di modo che quando dovremo compiere una vera e propria radicale riforma organica di tutto il sistema delle pensioni di guerra, non ci si debba ancora rimettere, come al solito, ad apprezzamenti empirici, perchè difettano i dati statistici occorrenti. E si noti bene che l'indagine non dovrebbe limitarsi al solo raggruppamento di base, ma essere estesa anche agli altri successivi raggruppamenti di gradi.

Però, giunti a questo punto del nostro ragionamento non è detto che non si possano trarre alcune positive considerazioni di massima. Se è vero che non conosciamo una concreta e dettagliata casistica, sappiamo con sicurezza che il primo raggruppamento, nella stragrande maggioranza dei casi, comprende minorati che, all'epoca del sinistro, erano operai delle fabbriche o delle campagne, contadini, artigiani, impiegati d'ordine, ed in minor numero, impiegati di concetto, ed anche professionisti. Quale poteva dunque essere il guadagno medio delle categorie suddette? Questa è l'incognita che, per ora, non è determinabile statisticamente. Bisogna quindi determinarla a grado a grado attraverso una indagine per successive approssimazioni. Incominceremo a prendere in esame il costo della vita per la famiglia tipo, operaio-impiegatizia, calcolato mensilmente dall'Ufficio centrale di Statistica. Credo che nessuno possa negare che tale costo sia piuttosto un *minimo*, specie poi se si tiene conto che ci troviamo di fronte ad un minorato del cento per cento della propria capacità lavorativa, motivo per cui egli ha maggiori esigenze di un uomo sano, non solo, ma ha anche maggior diritto di tutela di un uomo sano, affinchè gli sia concessa la possibilità di una decente convivenza domestica e civile.

Orbene, l'Istituto centrale di Statistica, sulla base dei rilievi condotti nei confronti dei 16 capoluoghi delle Regioni d'Italia ha finora compilato una tabella del costo medio ponderale per una famiglia tipo, operaio-impiegatizia, composta dei genitori e di due figli in età minore (in totale, secondo la scala di Lusk, sono 3,36 unità virili, di cui una al padre, 0,83 alla madre, 0,83 al ragazzo di

10-14 anni e 0,70 al ragazzo di 6-9 anni). Per il mese di luglio del 1951, l'indice medio ponderale è risultato di lire 59.665. Ammettiamo pure che detta cifra discenda da un bilancio teorico, concepito, più che altro, ai fini del calcolo per determinare le variazioni dell'indice del costo della vita; che i generi considerati in tale bilancio forse non costituiscano che una parte, e per giunta variabile, di quelli che normalmente potrebbero figurare nei completi bilanci famigliari; ed, inoltre, che le rispettive quantità siano calcolate con un criterio teorico in modo di ottenere adeguate proporzioni tra le spese dei vari capitoli del bilancio e tra quelle di ciascun capitolo. Ne deriva che il risultato potrà avvicinarsi alle spese effettive di una famiglia del tipo previsto, ma non è possibile stabilire in qual senso, nè per quale entità, esso potrebbe discostarsi. Ammettiamo ancora che il calcolo, essendo basato sui 16 capoluoghi di Regione, comporti un risultato relativo che nella casistica si può considerare in eccesso, cosa che non si verificherebbe affatto se fossero proporzionalmente compresi anche i piccoli centri di provincia ed i Comuni rurali. Tutto quello che si vuole; noi non intendiamo prescindere da queste e da altre riserve, però, è fuori dubbio che detto valore sia il solo elemento ufficiale, di carattere per lo meno indicativo, di cui in Italia si possa attualmente disporre, e, pertanto, rappresenta, sia pure in linea d' massima, un parametro che di certo non possiamo ignorare. Ora, dalla famiglia tipo, ai fini della nostra indagine, dobbiamo discendere al caso singolo.

La legge nel corrispondere l'indennizzo al minorato che abbia perso il cento per cento della propria capacità lavorativa (1<sup>a</sup> categoria) non fa alcuna discriminazione circa il suo stato di famiglia, vale a dire non accorda un minore o maggiore indennizzo a seconda se egli sia, rispettivamente, celibe o coniugato. Ammette soltanto un assegno di 3000 lire all'anno (sicuro, si tratta proprio della miserrima somma di 3000 lire all'anno) per ogni figlio di età minore che risulti a suo carico. Ed allora, è tanto naturale che, nel silenzio della legge, si debba presumere che l'indennità di base vada riferita al caso in cui l'invalido sia coniugato (del resto gli invalidi coniugati nella realtà rappresentano effettivamente la stra-

grande maggioranza), perchè, se è vero che nel più ci sta il meno, sarebbe quanto mai assurdo, illogico ed anche inumano che l'indennizzo *pro-capite* riguardasse soltanto il titolare, quando la legge stessa gli fa obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie nel caso in cui egli sia coniugato. Su questa premessa crediamo che non possa sussistere alcun dubbio. Dunque, la pensione di prima categoria, essendo unica, tanto nel caso in cui il titolare sia celibe oppure coniugato, deve comprendere anche quanto gli necessita per il mantenimento della propria moglie. Ciò premesso, siccome marito e moglie nel calcolo del numero indice rappresentano 1,83 unità virili, scomponendo la somma di lire 59.665 in parti aliquote, ne deriva che lo indennizzo mensile di base (raggruppamento di gradi inferiori) per il minorato di prima categoria (non superinvalido), secondo questa prima indagine di massima dovrebbe essere, a calcolo, di lire 32.500 in cifra tonda. In base alla legge del 10 agosto 1950 tale indennizzo risulta di lire 26.502. Quindi il divario, anche in confronto a questo minimo, è piuttosto notevole (lire 5.998).

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, attraverso il voto dei suoi congressi, prima di Venezia e poi di Palermo, per anni ed anni aveva insistito che la pensione complessiva di guerra di prima categoria per la tabella C (combattenti), a beneficio dei titolari del raggruppamento di gradi inferiori (da soldato a maresciallo), dovesse essere non soltanto equivalente, ma anche ancorata al trattamento economico del dipendente dello Stato, di grado XI del gruppo C, all'inizio della carriera e senza carichi di famiglia, e perciò di questo trattamento doveva subire le sorti nel presente e nell'avvenire.

Orbene, in base alle tabelle deliberate il 4 settembre 1951 dal Consiglio dei Ministri, l'assegno mensile lordo di un impiegato di Stato, di grado XI del gruppo C, all'inizio della carriera e senza carichi di famiglia (escluso secondo il criterio dell'Associazione, l'assegno perequativo, il premio giornaliero di presenza ed il rateo della tredicesima mensilità) è di lire 33.127.

Osserviamo che fra la somma da noi calcolata (lire 32.500) e quella a cui fa riferimento (o, almeno, faceva riferimento) l'Associazione

(lire 33.127) esiste un minimo divario (lire 627). Però — e questo è il punto — noi non siamo dell'avviso che si debba considerare lo stipendio dell'impiegato dello Stato senza carichi di famiglia, ma bensì quello dell'impiegato coniugato, senza prole. Ciò perchè la legge sulle pensioni di guerra, come dicemmo poco anzi, ipotizza in modo implicito quest'ultima condizione di fatto e non la prima. Inoltre, riteniamo che si debbano aggiungere almeno il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità e l'assegno perequativo di lire 2000, perchè questi sono senza altro parte integrante e sostanziale dello stipendio. A conti fatti ne risulterebbe la somma di lire 42.127, somma che è alquanto superiore a quella da noi precedentemente calcolata. Ad onor del vero crediamo che nessuno ci potrebbe contestare che il termine di base che cerchiamo sia quest'ultimo, e non il primo. Ciò in linea economica è avvalorato sia dal fatto che si tratta di un termine concreto, sia dall'altro che i dipendenti dello Stato hanno svolto, e stanno tuttora svolgendo, una lotta a fondo per ottenere il miglioramento di quelle che tutta la collettività considera come miserrime condizioni economiche; tant'è vero che i dipendenti statali non hanno mancato di manifestare il loro vivissimo disappunto per gli esigui miglioramenti che finora vennero concessi dal Governo. Ed, infine, non bisogna trascurare quel complesso di maggiori e particolari esigenze che sono connaturate alle precarie condizioni fisiche e psichiche del mutilato o dello invalido di guerra che abbia perso il cento per cento della propria capacità lavorativa, in conseguenza del sinistro di ordine traumatico o morboso di cui sia rimasto colpito.

Ed allora, quale termine di base dobbiamo assumere agli effetti della nostra ricerca? Abbiamo visto che la somma che deriva dai rilievi dell'Istituto centrale di Statistica è di lire 32.500, mentre lo stipendio iniziale dello impiegato di Stato di grado IX del gruppo C, coniugato ma senza prole, è di lire 42.127. Circa il metodo di calcolo della prima somma noi abbiamo già esposto alcune fondamentali riserve, ed ora dobbiamo aggiungerne un'altra, e cioè che la ripartizione in parti aliquote da noi condotta in base alle unità virili (l'unico denominatore che si presti ad un calcolo del genere), porta inevitabilmente

ad un risultato per difetto. Infatti nelle unità virili viene soltanto tenuto conto del metabolismo basale e di quello energetico (l'alimentazione), e non delle maggiori spese che occorrono agli adulti (marito e moglie) per i capitoli inerenti al vestiario, all'abbigliamento, allo affitto ed alle spese per la casa, il riscaldamento, l'illuminazione e per le cosiddette spese varie. La seconda somma sarebbe senza dubbio quella più attendibile e più rispondente alle finalità che ci siamo proposte. Noi potremmo dunque adottare come base quella di lire 42.127 mensili e non abbiamo scrupoli che in sede economico-sociale ci si possano muovere obiezioni, perchè alla prova dei fatti detta somma non rappresenta nemmeno quel minimo che possa considerarsi adeguato, non diciamo alle maggiori esigenze di un invalido, ma persino a quelle di minor rilievo e qualità di un uomo normale.

Però è lapalissiano che, seguendo il nostro ragionamento, siamo pervenuti a due parametri di cui, per ragioni di logica, non possiamo ora prescindere: uno risulta inferiore e l'altro risulta superiore, non solo, ma per i motivi addotti, peccano entrambi per difetto. Ciò può parere un controsenso, ma in realtà non lo è: le congetture degli uomini, quando si percorrono strade diverse di indagine, possono condurre a risultati, che, pur non essendo collimanti, tuttavia sono viziati di errori di quantità, rivolti nella medesima direzione.

Ciò premesso, noi, considerando quella che è la situazione economico-sociale del Paese, crediamo di dar prova di consapevolezza e di responsabilità fissando l'indennizzo minimo di base, per il minorato che abbia perso il cento per cento della propria capacità lavorativa, nella somma che risulterà dalla media aritmetica dei due valori suddetti.

Questo crediamo che sia il punto di equilibrio. Essa, in cifra tonda, è di lire 37.000 mensili. Con questa proposta, però, siamo ancora di più convinti di quanto lo fossimo già precedentemente, che nessuno possa accusarci, nella nostra veste di opposizione al Governo, di aver volutamente esagerato per fare soltanto della demagogia. Tale somma, è addirittura inferiore di 5.127 lire mensili di quella, già misera di per se stessa, che a

stretto rigor di termini, dovrebbe essere corrisposta.

Ed ora è evidente che per le continue fluttuazioni del costo della vita, nonchè per quelli che potranno essere gli effetti delle agitazioni in corso da parte dei dipendenti statali al fine di ottenere un miglioramento del loro trattamento economico, la base dell'indennizzo per i minorati ed i pensionati di guerra in genere, non dev'essere considerato un « quid » fisso, ma piuttosto un valore suscettibile di adeguarsi di volta in volta alle variazioni, in più od in meno, di carattere permanente, o, se non altro, di più o meno lunga durata, che potrebbero prodursi. Già dicemmo che in passato l'Associazione mutilati sosteneva la opportunità che la somma base per i minorati si dovesse ancorare allo stipendio dell'impiegato statale di grado XI del gruppo C, ma oggi pare che intenda abbandonare tale criterio. Ciò, afferma essa stessa, in considerazione delle presunte difficoltà che potrebbe frapporre il Governo all'accettazione di un principio che nel futuro potrebbe avere conseguenze incalcolabili (specie se messe in rapporto con l'attuale agitazione dei dipendenti statali), nonchè della poco favorevole impressione dei dipendenti stessi, i quali, da tale richiesta, potrebbero veder seriamente compromesse le loro rivendicazioni. Sembra invece che l'Associazione mutilati tenda ad orientarsi verso un parametro rappresentato dal guadagno medio di una unità lavorativa (35.000 lire), suscettibile di mutare con le eventuali future variazioni del costo della vita, in armonia col principio della « scala mobile ». Si tratta, in verità, di un concetto piuttosto evanescente e per giunta ancora in fase di studio, perchè l'atteggiamento definitivo che verrà assunto dall'Associazione mutilati dovrà scaturire dalle decisioni del suo prossimo Comitato centrale.

In proposito noi pensiamo che il concetto accolto dall'Associazione prima dal suo congresso di Venezia e poi confermato in quello di Palermo, sia il più rispondente allo scopo, ed anche, dal punto di vista tecnico, il solo di possibile applicazione pratica. Il costo della vita, come termine di paragone, è di mese in mese continuamente fluttuante. Non può essere concepibile quindi che alle

pensioni di guerra da sole si possa attribuire l'attitudine di variare di mese in mese nello stesso rapporto, e nemmeno che si possa procedere a laboriose operazioni di conguaglio con pagamento differito a lunghissima scadenza. Pensiamo quale lavoro sarebbero costretti a svolgere gli uffici statali per tener dietro ad una contabilità di tal genere. È un criterio che difficilmente potrebbe essere accolto.

D'altro canto, siccome v'è un solo termine di confronto per tutti (indice del costo-vita), se dovesse aumentare il costo-vita in modo tale che le nuove pensioni di guerra non risultassero più economicamente adeguate, è lapalissiano che lo stesso fenomeno farebbe sentire i suoi effetti anche nei confronti degli stipendi dei dipendenti statali. Nè può essere pensabile che si possa adottare una scala mobile soltanto per i pensionati di guerra senza che questa scala mobile sia precedentemente adottata nei confronti dei dipendenti statali. E poichè le variazioni del costo della vita, e conseguentemente le esigenze, sono analoghe tanto per gli uni quanto per gli altri, ed in più in entrambi i casi si dovrebbe far riferimento proprio alle variazioni dell'unico indice ufficiale del costo della vita, il criterio di stabilire che le pensioni di guerra siano ancorate a quest'ultimo indice è precisamente la stessa cosa come se si dovesse stabilire che siano ancorate allo stipendio dei dipendenti statali.

Perciò, tenuto presente le suesposte considerazioni di carattere tecnico e quelle di carattere sindacale, a noi pare logico ed anche opportuno che l'ancoramento delle pensioni di guerra avvenga senz'altro tra la pensione di prima categoria e lo stipendio complessivo del dipendente statale all'uopo considerato. Tanto più che la scala mobile non può consistere in una vaga definizione, ma occorre che sia precisata in tutto il suo particolare meccanismo per evitare successivi contrasti e per superare, nel migliore dei modi, le difficoltà di ordine pratico che sono connaturate all'adozione di una procedura di questo genere. Detta scala mobile non potrebbe fare a meno di essere congnata in modo di produrre i suoi effetti entro determinati limiti di escursione economica e non prima della sca-

denza di determinati periodi. Ed allora vada se che in tal caso l'ingranaggio contabile dello Stato, quando sia messo in condizione di funzionare per gli uni, potrà facilmente funzionare anche per gli altri. Nel più ci sta il meno.

Per l'aspetto, diciamo così, morale del problema, noi crediamo che si debba totalmente prescindere dalle presunte difficoltà che potrebbero essere fraposte dal Governo all'accettazione di un tale principio. Parliamo chiaro: il Governo, nonostante tutte le promesse, non ha fatto nulla di nulla nei confronti dei pensionati di guerra, e il peggio si è che non intende far nulla di nulla anche per l'avvenire. In quanto ai propri dipendenti è fuori dubbio che finora ha concesso soltanto delle briciole, tant'è vero che la partita non è affatto chiusa. E allora, è ovvio che una questione di tal genere, di fronte a quella economica che è di fondo, viene ad assumere un carattere di mero dettaglio e di scarso rilievo. Circa poi l'impressione che potrebbero subire i dipendenti statali, noi pensiamo che, al contrario, essi sarebbero ben lieti ed orgogliosi di unirsi e di fare causa comune con le principali vittime della guerra. Da questa unione, giustificata anche dal fatto che, in un caso e nell'altro, è allo Stato che incombe l'obbligo di sostenere le spese di cui trattasi, i dipendenti statali non potrebbero fare a meno, in questo atto di doverosa ed umana solidarietà, di trarre forza e prestigio per la loro stessa causa. Noi ci rifiutiamo di credere che ci siano dei dipendenti statali che per un presunto e certo egoistico timore di essere danneggiati nei loro personali interessi, ripudino di fare causa comune con i pensionati di guerra, preferendo lasciarli abbandonati a se stessi. Insomma, se, a prescindere dalla lotta in corso, ad un certo momento le condizioni di vita degli statali dovessero ancora peggiorare e si rendessero indispensabili altri miglioramenti economici, è ovvio che anche quelle dei pensionati di guerra non lo sarebbero di meno, anzi, se mai lo sarebbero in maggior misura, date le loro precarie condizioni fisiche e psichiche. E allora? E allora, siccome chi deve pagare, come già dicemmo, è lo Stato e le esigenze degli uni e degli altri si muovono senz'altro parallelamente, è giusto, equo, logico, razio-

nale ed anche opportuno che pure l'eventuale azione, lo strumento tecnico e le norme che ne disciplinano la dinamica, siano le medesime tanto in un caso quanto nell'altro.

Per intanto, ad ogni e qualsiasi effetto presente e futuro, noi precisiamo che lo stipendio iniziale del dipendente dello Stato, di grado XI del gruppo C, coniugato, senza prole, residente in una città con oltre 800.000 abitanti, al quale ci siamo riferiti nei nostri calcoli, ed intendiamo riferirci per l'ancoramento della pensione di guerra di base, è così costituito: stipendio annuo, lire 215.000; carovita, lire 233.400 (la moglie non lavora); tredicesima mensilità, lire 33.127; assegno perequativo, lire 24.000; indennità di presenza (lire 94 al giorno per 276 giorni effettivi in media, lire 25.944). In totale sono lire 531.471 all'anno, pari a lire 44.289 al mese e per dodici mesi all'anno.

QUALE DEV'ESSERE L'INDENNIZZO PER I SUPERINVALIDI DI GUERRA E PER GLI ASCRITTI DALLA SECONDA ALLA OTTAVA CATEGORIA.

a) *Superinvalidi di guerra.*

Per sgombrare il terreno da ogni possibile malinteso diremo subito che noi, secondo la consuetudinaria accezione, consideriamo superinvalidi di guerra (o grandi invalidi che dir si voglia) coloro che sono ascritti alla prima categoria e che in più godono dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, la quale è parte integrante e sostanziale della legge del 10 agosto 1950.

Avendo stabilito poc'anzi quale dev'essere l'indennità di base per gli ascritti alla prima categoria è lapalissiano che nei confronti dei superinvalidi non c'è da far altro che aggiungere alla indennità stessa gli assegni di superinvalidità che sono previsti dalla legge del 1950 per ogni singola voce della tabella E, ammessa alla medesima.

Vi sono però alcune questioni da dirimere che, con la legge suddetta, sono rimaste insolute. Si tratta di maggiorare e di estendere l'indennità di accompagnamento per la invalidità corrispondenti ad alcune lettere, di maggiorare l'assegno supplementare di cui alla lettera B della tabella E, ed, infine, di adeguare gli assegni di cumulo.

1° *Indennità di accompagnamento.* — Com'è noto, durante il dibattito della legge suddetta, la minoranza, facendo proprie le richieste dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, aveva proposto le seguenti indennità mensili di accompagnamento:

	Nei Comuni aventi una popolazione	
	fino a 100.000 abitanti	oltre i 100.000 abitanti
Per la lettera A . . . . L.	24.000	30.000
» » A-bis . . . .	22.000	27.000
» » B . . . .	19.000	24.000
» » C e D . . . .	15.000	18.000
» » E ed F . . . .	12.000	15.000
» » G . . . .	9.000	12.000

Il Governo, la maggioranza del Senato e quella della Camera dei deputati hanno respinto le richieste della opposizione, ed hanno invece accordato le seguenti indennità di accompagnamento:

	Nei Comuni aventi una popolazione	
	fino a 100.000 abitanti	oltre i 100.000 abitanti
Per la lettera A . . . . L.	22.000	26.000
» » A-bis . . . .	20.000	24.000
» » B . . . .	16.000	20.000
» » C e D . . . .	15.000	18.000
» » E ed F . . . .	12.000	15.000
» » G, punto 1	9.000	12.000

Attualmente l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, facendosi interprete delle vive proteste degli interessati per le difficoltà che incontrano nel provvedersi dell'accompagnatore in conseguenza delle modestissime condizioni economiche che sono fissate dalla legge stessa, dopo un profondo

esame del problema sotto tutti gli aspetti, è venuta nella determinazione di proporre una nuova tabella, la quale comporta una più minuta casistica e lievi ritocchi di maggioranza a quella ch'essa aveva inoltrato durante il dibattito della legge suddetta. Come appare dalla tabella seguente, e, tenuto calcolo del numero esiguo dei beneficiari, dobbiamo convenire che si tratta di variazioni che, economicamente parlando, tanto singolarmente, quanto nel complesso, hanno tutt'altro che un peso rilevante. Ecco la nuova tabella:

	Nei Comuni aventi una popolazione	
	fino a 100.000 abitanti	oltre i 100.000 abitanti
Per la lettera A . . . . L.	27.000	30.000
» » A-bis . . . .	24.000	27.000
» » B . . . .	21.000	24.000
» » C . . . .	19.000	22.000
» » D . . . .	17.000	20.000
» » E ed F . .	12.000	15.000
» » G . . . .	9.000	12.000

Si può dire che tali richieste siano eccessive? Affatto. Bisogna considerare che, ad eccezione di alcuni casi, l'indennità di accompagnamento è concessa per mutilazioni od infermità spaventose che straziano l'anima, non a constatarle addirittura *de visu*, ma semplicemente a leggerne la descrizione. Esse sono tali da imporre che il minorato sia permanentemente assistito, di giorno e di notte, e ciò per tutte quante le occorrenze, ivi comprese quelle più umili. È poi fuori dubbio che tale lavoro esige da parte dell'accompagnatore quella speciale pratica, che, in genere, è richiesta a coloro che svolgono compiti di natura infermieristica. Ora, anche con le somme indicate nell'ultima tabella, sappiamo per comune esperienza come non sia facile trovare una persona pronta a sobbarcarsi un compito così penoso e di ininterrotta durata, e che, per giunta, va sempre svolto non solo materialmente, ma anche con un senso di amore, di riguardo e di sopportazione per le tremende condizioni fisiche e

psichiche dell'assistito. Per fortuna degli invalidi la legge provvidamente ammette che tale compito possa anche essere disimpegnato da un membro della famiglia, come appunto si verifica in molti casi.

E che queste difficoltà permangano tuttora lo dimostra anche il fatto che un gruppo di invalidi, per un complesso di motivi, ma, in particolare, per dichiarate ragioni di carattere economico, ha rifiutato l'assegno, optando invece per l'accompagnatore militare. Aggiungiamo che nella tabella proposta v'è anche l'estensione della indennità di accompagnamento ai punti 2 e 3 della lettera G, per una somma che, sia pure in proporzione alle infermità di cui alle altre voci, è, per la verità, alquanto esigua. La minoranza, durante il dibattito della legge del 10 agosto 1950, aveva caldamente sostenuto che l'indennità di cui trattasi fosse estesa anche ai punti 2 e 3 della lettera suddetta, essendo queste le uniche invalidità che, senza alcun motivo plausibile, sarebbero rimaste escluse, ma il Governo e la sua maggioranza, sordi ad ogni richiamo della logica e del buon senso, respinsero tale proposta.

Sempre per quanto concerne i superinvalidi, v'è una seconda questione rimasta, purtroppo, in sospenso, la quale, finalmente, deve essere risolta: si tratta dell'assegno di aggiunta temporanea per la lettera B.

2° *Assegno per la lettera B.* — L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra aveva da tempo richiesto che l'assegno di aggiunta per la lettera B, secondo un rapporto adeguato con quelli di competenza delle altre lettere, fosse di lire 116.000 all'anno, ma tale richiesta, logica sotto tutti i punti di vista, senza che fosse fornita alcuna giustificazione di sorta, non venne accolta e l'assegno di cui trattasi fu ridotto a lire 60.000, determinando così una incomprensibile ed assurda sperequazione di trattamento ai superinvalidi di cui alla lettera B, nei confronti di tutti i superinvalidi ascritti alle altre lettere, ai quali si accordarono gli assegni richiesti. La cosa poi riveste una trascurabile importanza economica, perchè, nel complesso, si tratta di 6.242 casi. Ad ogni modo è ovvio che non possiamo ammettere che continuino a sussistere simili incongruenze.

Noi, considerando che la prima e la seconda richiesta di cui trattasi nella sostanza sono pienamente giustificate, e, dal punto di vista economico, anche contenute in limiti veramente modesti, come allora le facciamo nostre anche oggi, includendole, quale parte integrante e sostanziale, nel presente progetto di legge.

3° *Assegno di cumulo*. — Per quanto concerne l'assegno cosiddetto di cumulo, l'articolo 31 della legge del 10 agosto 1950, sancisce che nel caso in cui ad una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato od invalido di guerra è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura che risulta indicata dalla tabella *F*. Orbene, in detta tabella *F* sono anzitutto contemplati quattro casi concernenti la coesistenza di due superinvalidità della tabella *E*, e quindi altri otto casi in cui a fianco della invalidità semplice di prima categoria ne sussista un'altra relativa alle infermità comprese nella stessa o in una delle successive categorie (dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>).

In merito, affermiamo senz'altro che tanto la struttura quanto le corrispondenti indennità di cumulo della tabella *E* non si reggono affatto su basi eque e razionali. Che cosa significa che a due superinvalidità contemplate, rispettivamente, nelle lettere *A*, *A-bis* e *B* della tabella *E*, dev'essere corrisposto in più un assegno di cumulo pari a lire 200.000 all'anno (1<sup>a</sup> voce della tabella *F*)?

Oppure, che cosa significa che per due superinvalidità, di cui una contemplata, rispettivamente, nelle lettere *A* e *A-bis*, e l'altra, rispettivamente, nelle lettere *C*, *D*, *E*, deve essere corrisposto in più un assegno di cumulo pari a lire 180.000 all'anno (2<sup>a</sup> voce della tabella *F*)? Significa che in entrambi i casi si tratta nè più nè meno che di un procedimento empirico ed iniquo, e ciò essenzialmente per due fondamentali ragioni. La prima riflette una inconcepibile carenza di discriminazione della gravità delle infermità inerenti alle lettere di cui trattasi. Ed infatti, dobbiamo convenire come sia assurdo ed iniquo corrispondere uno stesso indennizzo di cumulo per minorazioni che costituiscono una scala decrescente agli effetti della gravità e del disagio

fisico, psichico ed economico del titolare, a mano a mano che si procede dalla lettera *A* per giungere fino alla lettera *G* della tabella *E*. Ad esempio, stando alla prima voce della tabella *F*, non è affatto concepibile che ad un invalido affetto da due superinvalidità della lettera *A* si debba corrispondere lo stesso assegno di cumulo (lire 200.000 all'anno) come nel caso di un invalido che sia affetto da due superinvalidità della lettera *B*. Basta por mente al diverso contenuto delle mutilazioni od infermità che nell'un caso e nell'altro vi corrispondono, per comprendere subito come sia effettivamente assurdo ed iniquo un tal modo di procedere. La seconda ragione concerne la inadeguatezza della misura dell'assegno di cumulo. Se infatti si analizzano i diversi assegni ei si può rendere conto che essi non hanno alcun rapporto di connessione logica sia nei confronti degli assegni di superinvalidità che fanno capo alle diverse lettere della tabella *E*, sia fra la stessa serie dei singoli assegni di cumulo della tabella *F*. Ad esempio, prendiamo tre possibili combinazioni di lettere di cui alla tabella *F*: *A + A*; *A-bis + E*; *F + G*. Gli assegni annui di superinvalidità che, secondo la legge del 1950, corrispondono alle precedenti lettere, sono i seguenti: lettera *A*, lire 456.000 all'anno; lettera *A-bis*, lire 396.000; lettera *E*, lire 200.600; lettera *F*, lire 180.100; lettera *G*, lire 167.400. Se, in riferimento alle suddette combinazioni, noi sommiamo i rispettivi assegni di superinvalidità, i quali, più o meno razionalmente, sono in rapporto diretto con la gravità delle mutilazioni od infermità di cui trattasi, noi otterremo le seguenti somme di cumulo: *A + A* = lire 912.000; *A-bis + E* = lire 596.600; *F + G* = lire 347.500. Se invece all'assegno di superinvalidità di cui alla prima lettera della Tabella *E* (la quale ovviamente comporta l'uguale o il più alto assegno di superinvalidità delle lettere componenti il cumulo), aggiungiamo il corrispondente assegno di cumulo contemplato nella tabella *F*, otterremo i seguenti valori: *A + A* = lire 656.000; *A-bis + E* = lire 576.000; *F + G* = lire 305.100. In breve, per la prima combinazione, la quale riflette le più spaventose mutilazioni che mente umana possa immaginare, l'assegno complessivo di cumulo è pari a circa il 72 per cento

della somma dei rispettivi assegni di superinvalidità, nel secondo è pari ad oltre il 96 per cento, e nel terzo è pari a circa l'88 per cento. Crediamo che non sia proprio il caso di formulare qualche commento alla manifesta eloquenza dei risultati che discendono dai casi concreti che poc'anzi abbiamo ipotizzati.

Ed ora ragioniamo da un punto di vista generale. Se un minorato è colpito da una invalidità della lettera *A* è lapalissiano che il suo disagio sarà maggiore che non nel caso in cui egli sia colpito da una invalidità della lettera *B* (o altra qualsiasi delle restanti lettere della tabella *E*). Se ora supponiamo che questo stesso minorato sia colpito da entrambe le invalidità (*A* + *B*, ad esempio), è fuori dubbio che il suo disagio fisico, psichico, ed anche economico, sarà alquanto superiore a quello che, separatamente, potrebbero causare le singole infermità di cui trattasi. In altre parole, il cumulo risulta più penoso, più grave e più esigente di quanto lo possano essere le singole infermità, prese a se stanti, che lo compongono. E perciò quando sussiste il cumulo a noi pare logico ed umano che si dovrebbero senza altro sommare i rispettivi assegni di superinvalidità, ed, inoltre, corrispondere persino un ulteriore assegno per compensare il maggior disagio che il cumulo determina. Se poi volessimo di proposito proprio ridurre al « minimo » è ovvio che l'assegno di cumulo dovrebbe perlomeno corrispondere alla somma dei due assegni di superinvalidità. Noi, coerentemente alle nostre premesse, ci atterremo a quest'ultima soluzione. In tal modo è ovvio che, se non altro, alla discriminazione della gravità del tremendo disagio umano che il cumulo produce verrebbe a corrispondere anche una certa discriminazione economica, non solo, ma si eviterebbe di cadere nel grossolano errore di far variare la serie degli assegni di cumulo in modo caotico, come attualmente si verifica.

Per quanto concerne il cumulo delle infermità di prima categoria, con un'altra infermità della stessa o di una delle successive categorie, a dirla in breve noi riteniamo di risolvere razionalmente il problema sommando al trattamento complessivo della prima categoria almeno un terzo della pensione complessiva della stessa o dell'altra categoria che interviene a comporre il cumulo di cui

trattasi. Ad esempio, se alla infermità di prima categoria dovesse coesistere un'altra infermità della sesta categoria, l'assegno di cumulo dovrebbe essere il seguente: alle lire 37.000 mensili, che, secondo il nostro progetto, si dovrebbero corrispondere al minorato di prima categoria, andrebbero sommate lire 6.167 mensili che equivalgono alla terza parte della pensione complessiva di sesta categoria.

b) *Ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella A.*

Per gli ascritti dalla seconda alla ottava categoria della tabella *A*, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, secondo le decisioni prese prima al Congresso di Venezia e poi confermate in quello di Palermo, riteneva che le rispettive indennità dovevano essere derivate applicando le percentuali di perdita della capacità lavorativa di cui allo articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, alla sola voce « stipendio » del dipendente di Stato di grado *XI* del gruppo *C*. Però, al fine di correggere le sperequazioni che derivavano per le indennità della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria, l'Associazione proponeva che l'assegno di incollocamento (lire 6000 mensili) e di previdenza (lire 6000 mensili) fossero rispettivamente elevati a lire 12.000, lire 10.000 e lire 8.000 mensili. Tutto questo nella considerazione che gli invalidi ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria, siccome usufruiscono del diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro, possano con la loro residua capacità lavorativa guadagnare quel tanto per essere in condizione, nel complesso, di fronteggiare alla meno peggio l'alto costo della vita.

Diciamo subito che noi non condividiamo questo punto di vista. In breve, già dicemmo che ai termini dell'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, le percentuali di perdita della capacità lavorativa del minorato, in ordine alle forme traumatiche o morbose di cui sia rimasto colpito, vennero esplicitamente fissate in modo chiaro, preciso ed automatico per ciascuna categoria. Ora, poichè alla prima categoria corrisponde il 100 per cento della suddetta perdita, è così evidente, ed anche assolutamente inconfutabile, che quando sia

stata stabilita l'indennità di competenza della medesima, le altre indennità si debbono senza altro ricavare moltiplicando l'indennità stessa per il rispettivo coefficiente di riduzione. Da queste conclusioni non si può assolutamente prescindere per il semplice e lapalissiano motivo che se si accetta un principio, vale a dire quello del risarcimento di un danno subito, in bene quanto in male non ci si può sottrarre dalle sue logiche conseguenze.

Infatti, si noti che per determinare le pensioni privilegiate di servizio a beneficio dei militari di leva e di carriera, ed, in genere, dei dipendenti di ruolo dello Stato e delle amministrazioni statali, quando risulti determinata la categoria dell'infortunio (Tabella A), e tale categoria sia compresa dalla seconda alla ottava, si moltiplica la pensione tabellare proprio per gli stessi coefficienti di riduzione che poc'anzi abbiamo indicati. E perchè mai ciò che tuttora si applica per i militari di leva e di carriera, ed, in genere, per i dipendenti di ruolo dello Stato e delle amministrazioni statali che siano infortunati, non si dovrebbe applicare per i mutilati e gli invalidi per causa di guerra? Ma è mai possibile che debbano verificarsi simili incongruenze e simili iniquità proprio a tutto danno delle vittime della guerra? Si dirà che nel caso delle pensioni privilegiate, il caroviveri ed il caropane, che oggi si aggiungono alla pensione di base, desunta mediante il prodotto dei coefficienti suddetti con quella tabellare, sono una costante in tutti i casi, ma è chiaro che nel periodo prebellico, quando non erano ancora adottati i provvedimenti di carattere contingente per correggere gli effetti della svalutazione monetaria, la pensione era precisamente quella risultante dal prodotto della pensione tabellare di prima categoria per il rispettivo coefficiente di pertinenza della categoria considerata, e punto e basta. E se la moneta dovesse mantenere pressochè immutato per lungo tempo il suo potere d'acquisto è fuori dubbio che ogni attuale appendice allo stipendio base non avrebbe più ragione di esistere, e pertanto dovrebbe scomparire, così che ogni cosa verrebbe rimessa in pristino stato. Va da sè che in tal caso si ritornerebbe senz'altro ad applicare la consuetudinaria norma ortodossa stabilita dalla legge. Guai se si dovesse ammettere, in un cam-

po tecnico come questo dove la materia non è affatto opinabile, che si possa ricorrere con tanta disinvoltura a speciosi ripieghi di qualsiasi genere, i quali obliterano il principio informatore di tutto il sistema, solo perchè — e questa evidentemente è l'unica vera causa di ogni successiva ed arbitraria alterazione — essendo via via aumentato il numero dei mutilati e degli invalidi di guerra, ascritti alle suddette categorie, la spesa complessiva risulta assai rilevante. Seguendo un tale criterio, se, per semplice ipotesi, il numero delle partite attuali dovesse in seguito raddoppiarsi o triplicarsi, si arriverebbe alla ineffabile scoperta che i corrispondenti indennizzi dovrebbero essere ridotti, rispettivamente, alla metà, od al terzo, e così via. Ma tutto ciò è semplicemente assurdo e nondimeno aberrante. Noi ci domandiamo dove, in tal caso, andrebbe a finire il principio basilare del risarcimento del danno subito!

Se si esamina ciò che è avvenuto nelle diverse leggi che si sono susseguite dal 1917 ad oggi, si può anzitutto constatare che non solo nelle tabelle della legge del 1917, ma anche in quelle della legge del 1918, le pensioni di spettanza delle categorie dalla seconda alla ottava vennero determinate applicando a quella di prima proprio i rispettivi coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917. Sicuro. Nelle tabelle della legge del 1923 l'osservanza di questa norma incomincia ad essere claudicante, ed, infine, nella legge del 1950 è stato introdotto, come non mai, il più profondo sconvolgimento. Per la seconda categoria, in luogo del coefficiente di 0,80 di perdita di capacità lavorativa, è stato applicato il coefficiente di 0,43; per la terza categoria, in luogo del coefficiente di 0,75, è stato applicato quello di 0,31; per la quarta, in luogo di 0,70, quello di 0,21; per la quinta, in luogo di 0,60, quello di 0,14; per la sesta, in luogo di 0,50, quello di 0,11; per la settima, in luogo di 0,40, quello di 0,08; per la ottava, in luogo di 0,30, quello di 0,057. Va da sè che non possiamo far a meno di concludere come nella legge del 1950 si sia fatto addirittura scempio delle norme di carattere scientifico fissate dal decreto del 20 maggio 1917. In che modo si dovrebbe definire questa arbitraria e profonda alterazione di tutto un

sistema se non come un grave torto perpetrato ai danni di 320.000 minorati che sono ignari di ogni cosa? Il fascismo ha iniziato quest'opera nefasta e l'attuale Governo, in una legge di sua iniziativa, l'ha portata a compimento.

In fondo, la necessità di porre rimedio a questa anormale situazione è stata riconosciuta anche dall'onorevole Zotta, relatore di maggioranza della legge del 1950, tant'è vero che nella sua relazione convenne che in seguito fosse necessario ripristinare anche la proporzione dell'indennizzo tra le varie categorie in ordine alla diminuzione della capacità lavorativa.

Insomma, dobbiamo o non dobbiamo una buona volta per sempre, come si suol dire, dare a Cesare quello che è di Cesare? Quindi non possiamo e non dobbiamo mai deviare con precedenti empirici e di ripiego, ma bensì, partendo da indiscusse ed indiscutibili premesse fondamentali, giungere, attraverso il successivo sviluppo della materia secondo un criterio razionale e logico ed il ricorso a precisi ed incontrovertibili rapporti di stima, a comporre un complesso che sia veramente equo, organico e coordinato. Noi, in sostanza, intendiamo porre una buona volta per sempre il trattamento che compete a tutte indistintamente le vittime della guerra su un piano razionale e procedere con un senso di equità e di giustizia nei confronti di chicchessia. Questo è proprio ciò che ci preme stabilire col presente progetto di legge, sia pure senza eccessive pretese, date le condizioni economico-sociali del Paese, ma senza ricorrere a ripieghi di comodo, storture, limiti arbitrari o passaggi obbligati di qualsiasi genere.

D'altro canto, non può aver alcun peso l'osservazione che da più parti si sente ripetere, e cioè che le pensioni di guerra, particolarmente per le categorie dalla seconda alla ottava, sono state concesse con troppa larghezza, così che vi sono molti casi (da taluni si ritiene che si tratti addirittura del 25-30 per cento) in cui la pensione è stata concessa a chi non ne avrebbe alcun diritto. Sia detto ben chiaro che, in merito, noi non intendiamo affatto proteggere quelli che in tal caso sarebbero riusciti ad ingannare la buona fede dello Stato, ed, in definitiva, a truffare l'erario. Ci mancherebbe altro! Se si ritiene che la si-

tuazione sia effettivamente ridotta a questo punto si dovrebbe procedere ad un serio controllo applicando, se del caso, una drastica riduzione delle partite, ed, infine, assumere contro i mistificatori le sanzioni che si meritano; però i pensionati che rimangono confermati come tali hanno il sacrosanto diritto di ricevere tutto ciò che è di loro competenza. Comunque sia, non v'è dubbio che questa è una mera questione di fatto che non infirma per nulla i principi generali sui quali si regge l'istituto delle pensioni di guerra. In altre parole, la revisione, espressamente disciplinata dall'articolo 98 della legge del 1950, è un compito esecutivo di spettanza del Governo, anzi è un suo preciso dovere, ed il Governo, *rebus sic stantibus*, se mai, non potrebbe far altro che rimproverare se stesso di essere venuto meno nell'imporre quella serietà, quell'ordine e quel rigore di cui questa delicata e complessa materia va sempre permeata. Ecco tutto.

E nemmeno il beneficio di legge del collocamento obbligatorio al lavoro, a cui sono ammessi i minorati ascritti dalla seconda alla ottava categoria, può giustificare l'abbandono del criterio tecnico e giuridico della pedissequa applicazione dei rapporti di cui all'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917.

Infatti, se noi ammettiamo che, per la sua stessa natura, unicamente l'indennità che compete ai minorati ascritti alla prima categoria (perdita del 100 per cento della capacità lavorativa) rappresenti per il minorato di cui trattasi il « minimo » indispensabile per la sua esistenza fisica e perchè possa mantenere almeno una decente convivenza domestica e civile (ed in realtà nemmeno l'indennizzo di 1ª categoria da noi proposto possiede questi requisiti), è ovvio che, per le successive categorie, siccome i coefficienti sono gradatamente decrescenti (dal cento per cento fino al 30 per cento), i corrispondenti indennizzi non potranno mai soddisfare la suddetta condizione. Perciò il minorato ascritto alle categorie dalla seconda all'ottava, nei limiti di quella che può essere la sua residua capacità lavorativa, a meno che egli disponga di mezzi propri, è obbligato a lavorare per poter vivere. Ora, non dobbiamo mai dimenticarci che il minorato incontra molti e molti ostacoli per

trovare il lavoro, e, quand'anche egli lo trovasse, in conseguenza della sua minorazione non potrà mai fare quello che avrebbe fatto con la sua integrità fisica, ma è giocoforza che si adatti a fare soltanto quello che può, e, conseguentemente, a ricevere una minor mercede. Parliamo chiaro, tutti, compreso lo Stato, in massima, non sono mai disposti ad assumere i minorati, e non li assumerebbero affatto se non ci fosse un perentorio obbligo di legge a costringerli. Anzi, aggiungiamo ancora francamente, che molti fanno del loro meglio per eludere persino l'applicazione della legge stessa. Insomma, a tutt'oggi il regolamento che, a termini di legge, doveva essere compilato dal Ministro del lavoro per disciplinare l'assunzione obbligatoria dei minorati non ha ancora visto la luce. Non parliamo poi della larghezza con la quale vengono concessi gli esoneri alle ditte. Che cosa volete di più? Quindi il minorato, per il fatto stesso della sua infermità, anche ammesso che, in base al principio del risarcimento del danno subito, sia equamente e razionalmente indennizzato della perdita di capacità lavorativa che gli deriva dal sinistro che lo ha colpito, non è meno vero che per quella percentuale di attitudine al lavoro che gli è rimasta integra, è posto in una condizione di palese debolezza e di palese inferiorità, per cui la somma delle parti aliquote, non potrà mai corrispondere al tutto. Quindi la legge sul collocamento obbligatorio, sebbene sia necessaria e provvida, per la stessa natura delle cose non deve mai interferire con la misura dell'indennizzo. Tale misura deve determinarsi in modo prettamente autonomo. Ed infatti, come già dicemmo, è proprio questo uno dei corollari che discendono dal principio fondamentale dell'istituto giuridico delle pensioni di guerra. La legge, a tale proposito, all'articolo 54, è chiara e precisa. Essa deve quindi essere rispettata, specie in una materia di tanto delicata natura. Se mai, possiamo attribuire alla legge sul collocamento obbligatorio un carattere integrativo perchè senza di essa il minorato non troverebbe lavoro, e poichè l'indennizzo, per esplicita definizione, è insufficiente alle esigenze della sua vita, egli, se così non fosse, non potrebbe mai disporre dei mezzi per vivere. Resti quindi ben chiaro che l'indennizzo

da una parte ed il collocamento obbligatorio dall'altra sono due aspetti assolutamente distinti ed inconfondibili del problema.

Noi, pertanto, attenendoci in tutto e per tutto al preciso ed ortodosso principio originario, per stabilire gli indennizzi che competono ai minorati ascritti dalla seconda alla ottava categoria, applicheremo senz'altro alla pensione complessiva di prima categoria i coefficienti di cui all'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, perchè essi sono il solo elemento di cui si possa e si debba disporre; elemento che rispecchia il criterio clinico-tecnico di una concreta e razionale valutazione del danno subito. Non attenersi a questo concetto fondamentale significa offrire il fianco alla possibilità che a poco a poco si alteri tutto quanto il sistema, per farne, come del resto si è verificato finora, uno strumento di comodo, di empirismo, di sperequazione e di iniquità. Sono passati sette anni dalla fine del conflitto e quindi è più che mai indispensabile che ogni cosa ritorni nella piena normalità.

Per compiutezza dobbiamo aggiungere che l'Associazione mutilati, secondo i recenti studi compiuti da una apposita Commissione, al fine di stabilire l'indennità di competenza dei minorati ascritti dalla seconda alla ottava categoria, è probabile che ritenga opportuno di moltiplicare la pensione di prima categoria per i coefficienti di cui trattasi, ma però contro deduzione, dai rispettivi risultati, dell'assegno di incollocamento (lire 6000 mensili). Ciò senza dubbio potrebbe già costituire una maggiore approssimazione al concetto ortodosso da noi espresso, ma non sarebbe ancora la sua corretta ed integrale applicazione. Noi, sia per ragioni di principio, sia perchè concepiamo l'assegno di incollocamento in un modo diverso (vedi il paragrafo seguente) da quello stabilito dalla legge del 10 agosto 1950, a cui farebbe riferimento l'Associazione, non possiamo condividere tale criterio.

#### c) *L'assegno di incollocamento.*

Durante la discussione al Senato della legge del 10 agosto 1950, in merito all'assegno di incollocamento la minoranza dimostrò l'errore insito nel criterio adottato dalla legge stessa, di corrispondere un assegno fisso, dell'importo di lire 6000 mensili, indistintamente a tutti i

minorati ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria che siano disoccupati non per loro colpa. Ad oltre un anno di distanza di tempo siamo ancora più di prima convinti della giustezza del nostro ragionamento.

Infatti, esiste una legge sul collocamento obbligatorio dei minorati ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria, in virtù della quale, a quest'ora, tutti gli stessi avrebbero dovuto trovare, in un posto o nell'altro, un'adeguata sistemazione. Nel periodo di attesa della piena e concreta applicazione della legge suddetta — cosa che, purtroppo, come noi avevamo previsto, a tutt'oggi non è ancora avvenuta — la corresponsione di un assegno fisso di lire 6000 mensili a tutti indistintamente i minorati ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria, che risultino temporaneamente disoccupati, non può affatto risolvere il problema della loro quotidiana esistenza. Lasciamo pure da parte le insignificanti pensioni mensili che sono concesse ai minorati suddetti dalla legge del 10 agosto 1950 e prendiamo senz'altro in rassegna quelle che noi proponiamo nel presente progetto di legge. Esse, a partire dalla 2<sup>a</sup> fino all'8<sup>a</sup> categoria, sono, rispettivamente, le seguenti: lire 29.600; lire 27.750; lire 25.900; lire 22.200; lire 18.500; lire 14.800; lire 11.100. È chiaro come la luce del sole che essendo la pensione di prima categoria (lire 37.000) la sola che, alla meno peggio, sia capace di assicurare una modestissima esistenza al minorato, tutte le altre pensioni, siccome formano una serie di valori rapidamente decrescenti rispetto a quello della prima categoria, se il minorato non lavora, e quindi non guadagna, non può vivere, anche se, oltre alla pensione, riceve l'assegno di cui trattasi. Lo Stato ha il preciso dovere di procurargli d'imperio il lavoro perchè il minorato per le sue deboli forze e le sue condizioni, appunto perchè tale, è ben difficile che possa trovarlo. Nel frattempo, e cioè in attesa che la legge sia rispettata e quindi che tutti i minorati siano collocati di fatto, è ovvio che coloro che sono involontariamente disoccupati dovrebbero ricevere non un assegno fisso di lire 6.000, ma la quota di integrazione tra la pensione che percepiscono e quella di prima categoria. Il Governo e la maggioranza hanno respinto la nostra sensata proposta.

Ora, è ovvio che nessuna delle pensioni suindicate del nostro progetto, anche som-

mando ad esse un assegno di tal fatta, potrebbe essere sufficiente all'esistenza del minorato. Ad esempio, prendiamo pure quella della seconda categoria che è la più elevata: sommando lire 6.000 a lire 29.600 mensili si ottengono lire 35.600, le quali sono inferiori al limite minimo di 37.000 lire. Non parliamo poi dell'ultima: infatti, sommando lire 6.000 a lire 11.100 mensili si ottengono lire 17.100. Ma che cosa può fare con 17.100 lire mensili il minorato di 8<sup>a</sup> categoria che sia disoccupato, quando il minimo fabbisogno è, per definizione, di 37.000 lire? Quindi, noi persistiamo come non mai nel nostro punto di vista. Non sussiste altra via di uscita a meno di voler commettere un'azione irriqua nei confronti dei minorati di cui trattasi. Posto che il minimo vitale, e per giunta con tutte le espresse riserve del caso, è quello della pensione di prima categoria, l'assegno di incollamento deve per forza di cose rappresentare l'integrazione necessaria per raggiungere tale limite. Vuol dire che se il Governo vorrà evitare l'esborso di somme notevoli a questo fine, non dovrà far altro che rispettare esso stesso e imporre agli altri di rispettare la legge sul collocamento obbligatorio dei mutilati e degli invalidi di guerra. In questo campo così delicato e così impegnativo non sono ammesse tergiversazioni, temporeggiamenti o inadempienze di qualsiasi specie da parte di chicchessia, e, specialmente, da parte dello Stato.

#### PENSIONI INDIRETTE

QUALI DEBBONO ESSERE LE PENSIONI ALLE VEDOVE, AGLI ORFANI, AI GENITORI, COLLATERALI E ASSIMILATI DEI CADUTI IN GUERRA.

a) *La pensione alle vedove ed agli orfani.*

È evidente come anche in questo caso esista un rapporto di dipendenza fra la pensione di prima categoria che « virtualmente » si dovrebbe corrispondere al marito (o padre) defunto per causa di guerra. Quale dev'essere tale rapporto? Com'è noto, se l'impiegato dello Stato a riposo che usufruisca della pensione ordinaria morisse, questa pensione sarebbe reversibile alla vedova nella misura del 50 per cento, con l'aggiunta del relativo caro viveri. Qualora poi vi fossero anche orfani

di età minore, detta percentuale aumenterebbe, rispettivamente, con l'aumentare del numero di questi, fino a raggiungere il massimo del 75 per cento. Inoltre, se un militare di carriera morisse in tempo di pace per causa di servizio (e così pure un impiegato di ruolo dello Stato o delle amministrazioni statali), la vedova percepirebbe una pensione privilegiata ordinaria che risulta precisamente del 50 per cento (o più) della pensione tabellare, di modo che detta pensione è, in genere, sempre superiore a quella vigente di guerra, non solo, ma, a mano a mano che si procede dai gradi militari inferiori a quelli superiori, lo scarto fra l'una e l'altra diventa sempre più rilevante.

Ora, se le suddette disposizioni possono aver un valore di analogia in riferimento al problema in esame, dobbiamo aggiungere che v'è un precedente specifico nel campo del nostro diritto positivo che senz'altro assume un peso fondamentale e determinante. Infatti, nella legge del 23 giugno 1912, n. 667, con la quale — si noti bene — ebbe origine in Italia l'istituto delle pensioni di guerra, all'articolo 3 venne appunto sancito che alla vedova ed alla prole minorenni, al genitore quinquagenario, o alla madre vedova, ai fratelli minorenni orfani, e alle sorelle orfane minorenni nubili, doveva competere la metà della pensione di prima categoria che « virtualmente » sarebbe spettata al loro congiunto morto in guerra. Dichiariamo subito che, a nostro avviso, questo, è l'unico rapporto che derivi da una valutazione che possa considerarsi equa e razionale, e insieme conforme alla realtà oggettiva dei fatti familiari e sociali. Nel 1912 il numero delle vedove e dei genitori dei Caduti in guerra era esiguo e perciò il giudizio del legislatore, non essendo stato fuorviato da preoccupazioni di indole finanziaria o di altra natura, è riuscito integro, obiettivo e sereno. Fu soltanto più tardi che, in conseguenza dell'enorme aumento del numero delle vedove, degli orfani e dei genitori dei Caduti, senza che si emendassero esplicitamente le precedenti disposizioni di legge, le tabelle degli indennizzi vennero via via ridotte alla chetichella fino a toccare le infime quote di cui così tristemente ed iniquamente si adorna la legge del 10 agosto 1950. Infatti, considerando

che nelle medesime la pensione complessiva del minorato di prima categoria è di lire 26.502 al mese, mentre quella della vedova sola è di lire 4.939 (per la vedova con orfani, oppure vecchia od inabile, è di lire 5.115; per ogni orfano minorenni v'è un assegno integrativo di lire 3.000 mensili; per la vedova vecchia od inabile, dietro richiesta, c'è un ulteriore assegno di previdenza che, in caso di maggior bisogno, può giungere fino a lire 3.500 mensili), tra la seconda pensione e la prima si ha un rapporto, non del 50 per cento, ma del 18 per cento.

Detto rapporto esprime oggi, e tramanderà ai posteri, tutta la profonda ignominia del trattamento assurdo ed inumano che, nell'anno di grazia 1950, si ebbe il coraggio di applicare nei confronti di queste deboli ed ignare vittime della guerra.

Ma, insomma, parliamoci chiaro, se il soldato che ha dovuto abbandonare i propri cari per adempiere il suo dovere avesse saputo che in caso di sventura, come prezzo della propria vita, la sua vedova avrebbe percepito una somma così misera, sarebbe egli partito per la guerra? O forse, di fronte ad un trattamento così iniquo, vinto dallo sdegno e dalla disperazione, non poteva essere spinto a giuocare il tutto per il tutto, col porsi fuori da una legge la quale si è già posta essa stessa per prima al di là dei limiti umani? E questo infelice doveva poi essere condannato a morte, mediante fucilazione, perchè disertore? Ma chi in coscienza, potrebbe condannarlo come tale quando egli, in fondo, giustificerebbe il suo atto come una ritorsione per legittima difesa dei suoi affetti più cari? Lo Stato impone dei gravi doveri ai propri cittadini, ma anche lo Stato ha dei precisi doveri umani e sociali nei loro confronti. E questi cittadini sono morti in guerra e la loro gloriosa memoria reclama ancora il rispetto dei sacrosanti diritti dei superstiti che essi hanno lasciato soli ed abbandonati per sempre di fronte alle dure ed implacabili leggi della vita.

Dunque, fino a quando dovremo continuare a percorrere questa strada? Già abbiamo affermato a proposito degli invalidi come non si possa assolutamente manipolare l'entità dell'indennizzo del danno subito facendo interferire nel processo di stima elementi che, in tutto e per tutto, sono avulsi dalle premesse fondamentali e dagli incontro-

vertibili rapporti di interdipendenza che ne disciplinano l'articolazione e l'ulteriore sviluppo. La stima di un danno — ripetiamo ancora fino alla esasperazione — dev'essere condotta oggettivamente di per se stessa in base ad un criterio logico, e cioè prescindendo totalmente da qualsiasi altra considerazione e così pure dal numero dei sinistri che si sono verificati, e che, nella fattispecie, concerne il numero delle vedove e dei genitori che per loro grande sventura hanno acquisito il diritto alla pensione. Il risarcimento del danno subito per fatto di guerra è il primo dovere che incombe alla Nazione tutta verso le vittime della guerra stessa, e non, diremo, l'opposto. Quando, ad esempio, si assegnano, come avviene nella legge del 10 agosto 1950, lire 4.939 al mese ad una vedova di guerra che, secondo la nostra stima razionale avrebbe diritto di percepire 18.500 lire, bisogna avere il coraggio e la onestà di riconoscere che è la vittima stessa la quale, oltre al dolore ed allo sconvolgimento della propria esistenza per avere perso in guerra il marito, deve anche soccombere con la propria perdita economica nei confronti della collettività. Sono cose talmente ingiuste che chiamano vendetta al cospetto di Dio. Durante il dibattito sulla legge del 10 agosto 1950, l'opposizione, considerando che la legge suddetta appariva come il primo tentativo post-bellico di riordino di quella arruffata materia, nonchè di adeguamento del trattamento economico che, in molti casi, si poteva considerare addirittura quasi inesistente tanto appariva esiguo, nel compiere quello che doveva essere un primo passo verso la prossima e razionale sistemazione di tutte le pensioni di guerra, propose che si accordasse alle vedove al « minimo » il 40 per cento della pensione di prima categoria che « virtualmente » sarebbe spettata al marito defunto. Questa colpevole ed ingenua moderazione da parte nostra non è servita a nulla. Gli indennizzi della fattispecie sono rimasti quella miserima cosa che tutti conoscono. Da allora è trascorso più di un anno e, nonostante le copiose, epperò, vane promesse, le cose sono rimaste al punto di prima, non solo, ma continuerebbero a rimanere come tali chissà per quanto tempo ancora. Ora abbiamo mutato parere. Diceremo infatti che il criterio che in-

forma il nostro presente progetto di legge è quello di pervenire ad un razionale e concreto adeguamento di tutte indistintamente le pensioni di guerra. Quindi anche per le pensioni indirette escludiamo *a priori* il ricorso a qualsiasi ripiego per ragioni finanziarie o altro. C'è già la pensione di prima categoria che è riferita ad un « minimo » e quindi saranno pure un « minimo » tutte le pensioni che da questa verranno derivate.

E perciò da parte nostra affermiamo che alle vedove dei Caduti in guerra, in piena aderenza con la realtà oggettiva dei fatti famigliari e sociali, è giusto, equo e logico che sia corrisposto il 50 per cento della pensione di prima categoria che « virtualmente » dovrebbe essere corrisposta al marito defunto per causa di guerra.

b) *La pensione ai genitori, collaterali ed assimilati.*

Nel caso dei genitori, collaterali ed assimilati va da sè che noi potremmo richiamarci al precedente legislativo di cui all'articolo 3 della legge del 23 giugno 1912, n. 677, e stabilire anche per essi il 50 per cento della pensione di prima categoria che « virtualmente » sarebbe spettata al loro congiunto caduto in guerra.

Ma, poichè tutto il sistema delle pensioni di guerra si regge sul principio del risarcimento di un danno subito, noi intendiamo mantenerci sempre coerenti al suddetto principio. Se, come dicemmo poc'anzi, ci accostiamo alla realtà oggettiva dei fatti famigliari e sociali, abbiamo campo di osservare come sia pacifico che mentre, normalmente, il marito e padre è il sostegno della moglie e dei figli, il caso del genitore (o fratello) che viva a carico del figlio (o fratello), che in questo caso sarebbe il Caduto in guerra, non costituisce di certo la regola, ma piuttosto l'eccezione. Ed infatti la legge, mentre per la vedova e gli orfani ammette senz'altro la presunzione *juris et de jure* che la morte, rispettivamente, del marito o padre, rappresenti « sempre » un danno economico, per il caso dei genitori, collaterali ed assimilati, pretende invece la prova che con la morte del congiunto sia venuto meno l'aiuto effettivo o potenziale di cui essi potevano disporre e che, nel contempo, si trovino anche in istato di bisogno.

Dunque *rebus sic stantibus* noi crediamo che si debba ipotizzare il caso in cui il figlio in vita sia costretto in base alla legge a corrispondere gli alimenti congiuntamente al padre ed alla madre (caso massimo), e quindi determinare la quota percentuale media che gli fisserebbe il tribunale, considerando ch'egli percepisce uno stipendio di 37.000 lire al mese e non ha, per implicite ragioni, nè moglie e nè figli a suo carico. La questione di diritto viene quindi a ridursi ad una mera questione di fatto. In base alle nostre indagini ci risulta che detta percentuale non è mai pari al 50 per cento, come nel caso della vedova o degli orfani, ma presenta uno scarto in meno che, in linea di massima, va dal 10 al 15 per cento. È evidente che anche in questo caso il legislatore del 1912, poichè il numero dei titolari del diritto era assai limitato e quindi non sussistevano preoccupazioni di ordine finanziario o di altra natura, ha creduto opportuno, con spirito veramente encomiabile, di largheggiare nei confronti dei due genitori superstiti perchè essi, in dipendenza delle condizioni che secondo la legge stessa debbono essere soddisfatte, rappresentano i casi effettivamente più bisognevoli e più pietosi. Infatti, non v'è dubbio che sono proprio questi i casi più bisognevoli e più pietosi che si incontrano nella vita e che muovono l'anima ad un sentimento di pena e di umana solidarietà non soltanto per la tremenda sventura di cui i genitori sono vittime, ma anche perchè essi, ormai vecchi, deboli e poveri sono anche rimasti soli e privi del loro valido sostegno. Oggi, purtroppo, il numero di queste grandi vittime è enormemente cresciuto (n. 247.466 partite, e cioè o padre e madre, o l'uno o l'altra) così che persino un tenue aumento viene ad assumere, nel complesso, un importo assai rilevante, e perciò il sentimento deve purtroppo cedere il passo ad una valutazione fredda ed oggettiva di questo delicato problema. Noi, pertanto, riteniamo che ai genitori, collaterali ed assimilati si debba corrispondere non il 50 per cento, ma soltanto il 40 per cento della pensione di prima categoria che « virtualmente » sarebbe spettata al loro congiunto caduto in guerra. Si tratterebbe di 14.800 lire al mese. Oggi essi ricevono 2291 lire (se inabili lire 2412; per i genitori vecchi od inabili, dietro richie-

sta, v'è poi un ulteriore assegno di previdenza che, in caso di maggior bisogno, può giungere fino a lire 3500 mensili) e quindi il rapporto, ben lungi di essere del 50, od almeno del 40 per cento, è, addirittura, dell'8,64 per cento. Roba dell'altro mondo!

## PROBLEMI GENERALI

### ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN CORRISPONDENZA AI GRADI MILITARI

Già dicemmo che nel sistema delle pensioni di guerra la classificazione per gradi non rappresenta affatto una scala gerarchica di carattere militare, ma bensì una scala di rapporti di carattere economico-sociale. In altre parole, si presume che nella vita civile il guadagno del minorato sia in proporzione diretta al grado che egli ha rivestito nell'esercito. In tal modo il semplice soldato dovrebbe rappresentare colui che percepiva il guadagno minimo, ed il generale colui che percepiva il guadagno massimo. Orbene, per discendere al caso concreto, allo scopo di istituire un confronto coi redditi conseguibili nella vita civile, dobbiamo limitarci a considerare il grado di colonnello, essendo questo il massimo grado che può essere raggiunto da un ufficiale di complemento, e cioè da parte di un soggetto il quale non debba necessariamente essere un militare di carriera (art. 84 della legge del 9 maggio 1940, n. 370). Ed infatti, nel regime delle pensioni di guerra i militari di carriera costituiscono un gruppo a parte perchè, non solo per i generali, ma anche per tutti gli altri gradi, la legge stabilisce uno speciale trattamento. In passato i gradi militari ch'erano considerati nelle pensioni di guerra assommavano a quattordici. Oggi vi sono soltanto quattro raggruppamenti di gradi (sottufficiali e truppa, ufficiali inferiori, ufficiali superiori, ufficiali generali). Noi riteniamo che questa concentrazione, e la successiva parificazione del trattamento al grado massimo della casistica per ogni gruppo, se pure non in piena armonia col principio informatore del sistema, sia giustificata, tanto perchè istituisce, di fronte alla comune sventura ed alle comuni esigenze dello stato fisico del minorato, una specie di solidarietà da parte degli abbienti a beneficio dei meno abbienti,

quanto perchè semplifica assai la casistica e consente allo Stato, con una stessa somma, di aumentare, magari di pochissimo, le pensioni delle larghe masse dei minorati le quali, va da sè che appartengono ai gradi inferiori.

Però, ad onor del vero, nel tradurre in termini monetari questo concetto, al fine anche in questo caso di limitare la spesa, a nostro avviso è stato travolto ogni limite che si possa considerare compatibile coi principi sui quali deve reggersi tutto il sistema. Secondo il decreto del 1923 la pensione annua del minorato ascritto alla prima categoria era di lire 15.000 per il colonnello, e di lire 4.080 per il soldato. Il rapporto massimo era dunque di 3,68 volte tanto. La pensione annua indiretta era di lire 4.905 per la vedova del colonnello, e di lire 990 per quella del soldato. Il rapporto massimo era dunque di 4,95 volte tanto. Secondo la legge in vigore tali rapporti sono discesi, rispettivamente, a 1,11 (29.398: 26.502) ed a 1,51 (7.443: 4.939). In siffatte condizioni si può ancora affermare che gli scatti dei successivi raggruppamenti di gradi tengano ancora qualche conto del principio di stima del danno su cui dovrebbe basarsi il sistema delle pensioni di guerra? Dobbiamo onestamente convenire che in questo caso si è piuttosto verificata una vera e propria reiezione del principio suddetto. Ed allora, una delle due: o si riforma tutto il sistema ponendolo su basi completamente diverse, o si conserva un minimo di coerenza alle premesse da cui parte la legge, altrimenti si finisce di commettere, come effettivamente è stata commessa, una palese ingiustizia nei confronti degli interessati. Insomma, accostiamoci un momento alla realtà oggettiva dei fatti sociali: se noi, lasciando da parte i guadagni iperbolici del gruppo dei privilegiati e quelli notevoli degli appartenenti alle libere professioni, perchè nell'un caso e nell'altro essi costituiscono l'eccezione e non la regola normale, consideriamo il rapporto fra i guadagni minimi e massimi, comuni rispettivamente alle grandi masse dei lavoratori manuali e di concetto degli impieghi pubblici e privati, è ovvio che troveremo una ben diversa scala di valori: negli impieghi pubblici il rapporto va da 1 a 3, ed in quelli privati va, addirittura, da 1 a 10. La realtà, purtroppo, è quella che è. Ora, non dobbiamo mai dimenticarci

che la stima razionale del danno subito per causa di guerra dovrebbe essere condotta mediante l'indagine per ogni singolo caso, e perciò se questo procedimento fosse praticamente attuabile noi non potremmo far a meno di seguirlo rilevando quelli che, volenti o nolenti, sono i dati concreti di fatto. In altre parole, se, per difficoltà materiali e tecniche, l'indagine e la liquidazione del danno, da effettuarsi caso per caso, deve cedere il passo ad un ripiego di carattere empirico, è ovvio che tale ripiego deve pur sempre corrispondere, almeno in linea di massima, al principio teorico dominante, perchè in caso contrario tale liquidazione potrà essere ciò che si vuole, ma non sarà mai una attendibile e concreta applicazione di questo conclamato principio giuridico. Ora niun dubbio che nella legge del 10 agosto 1950 si sia verificata in pieno una manifesta e profonda alterazione. È quindi necessario che, per completare la nostra equa e razionale opera di riordino e di ripristino dei principi informatori del sistema, che la legge suddetta ha letteralmente sconvolti, al solo ed unico scopo — notate bene — di contenere entro limiti predisposti ed invalicabili la spesa complessiva per le pensioni di guerra, si proceda anche ad una sensata correzione degli attuali incrementi che dovrebbero sussistere nel passaggio dalla pensione del raggruppamento di base a quella dei raggruppamenti successivi, e ciò tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle indirette.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra nella sua bozza di progetto di revisione che abbiamo più volte citata, tenendo presente il principio affermato dal Congresso di Venezia in base al quale la gravità fisiologica del sinistro deve prevalere sul grado militare, proporrebbe che sia applicato un incremento nella misura del 15, d. l. 10 e del 10 per cento sull'entità delle rispettive pensioni di base del gruppo precedente. In altre parole, circa il criterio di applicazione, l'aumento non dovrebbe insistere sull'assegno di superinvalidità, sull'assegno di cumulo, sulla indennità di accompagnamento, e su ogni altro assegno che si riferisca ad una specifica esigenza connessa allo stato fisico del minorato. Ad esempio, sappiamo che la pensione mensile complessiva del minorato, del raggruppamento di base della tabella C, ascritto alla prima cate-

goria, con assegno di superinvalidità di cui alla lettera A della tabella E, secondo il nostro progetto sarebbe la seguente:

Pensione di prima categoria . . . L.	37.000
Assegno di superinvalidità . . . . .	38.000
Indennità di accompagnamento . . .	30.000
<hr/>	
Totale . . . . . L.	105.000
<hr/>	

Secondo il concetto suesposto, l'aumento del 15, del 10 e del 10 per cento dovrebbe rispettivamente insistere soltanto sulla pensione di base (lire 37.000 al mese) e non sulle restanti somme. In questo caso la pensione complessiva dello stesso minorato, per i quattro successivi raggruppamenti, sarebbe la seguente: per il 1°, lire 105.000; per il 2°, lire 110.550; per il 3°, lire 114.805; per il 4°, lire 119.485.

Qualora, invece di un minorato superinvalido si trattasse di un minorato ascritto soltanto alla prima categoria, la pensione mensile complessiva per i quattro raggruppamenti, secondo il medesimo concetto, risulterebbe la seguente: per il 1°, lire 37.000; per il 2° lire 42.550; per il 3°, lire 46.605; per il 4°, lire 51.465. In quest'ultimo caso il rapporto tra la pensione del 3° gruppo (da maggiore a colonnello) e quella del 1° gruppo (da soldato a maresciallo) sarebbe di 1,26.

Nel caso delle vedove di guerra, la pensione mensile complessiva per il raggruppamento di base della tabella G, sarebbe di lire 18.500, e perciò, applicando il medesimo concetto, otterremmo i seguenti risultati: per il 1°, lire 18.500; per il 2°, lire 21.275, per il 3° lire 23.402; per il 4°, lire 25.742. Va da sè che il rapporto tra il terzo ed il primo raggruppamento risulta uguale ad 1,26 come nel caso precedente.

Ciò premesso, noi dichiariamo subito che non abbiamo nulla da obiettare circa il criterio che l'Associazione mutilati vorrebbe seguire per la determinazione degli scatti da un raggruppamento di gradi a quello successivo, e cioè il criterio di insistere soltanto sulla pensione di base. Però, non possiamo fare a meno di osservare che, a nostro avviso, la misura dell'incremento rispettivamente del 15, del 10 e del 10 per cento sulla suddetta pensione di base, e per ogni raggruppamento successivo, sia troppo esigua.

Abbiamo visto che il rapporto stabilito dal decreto del 1923 tra la pensione di base di 1ª categoria del colonnello e quella analoga del soldato era di 3,68 volte tanto, e che il rapporto tra la pensione delle rispettive vedove era di 4,95 volte tanto, e, quand'anche si volesse, come effettivamente è logico, limitare il confronto fra la pensione del colonnello (grado più elevato del terzo raggruppamento) e quella del maresciallo (grado più elevato del primo raggruppamento) i rapporti suddetti sarebbero ancora, rispettivamente, pari a 2,42 (15.000 : 6.180) ed a 2,63 (4.905 : 1.860).

Nelle pensioni privilegiate ordinarie (caso del militare o dell'impiegato di ruolo dello Stato o delle amministrazioni statali che si sia infortunato per servizio e non per ragioni di guerra) gli scatti fra un grado e l'altro sono più elevati. Ad esempio, fra la pensione mensile complessiva di un capitano e quella di un soldato v'è il rapporto di 1,97 (49.495 : 25.116); fra la pensione complessiva del colonnello e quella del maresciallo v'è il rapporto di 1,67 (68.226 : 40.836); mentre per le rispettive vedove tale rapporto è di 1,95 (28.040 : 14.345). Figuriamoci poi quello che avverrebbe se si facesse il confronto coi gradi militari posti ai limiti estremi della casistica. Ci si potrebbe obiettare che nelle pensioni privilegiate ordinarie di servizio lo scarto fra la pensione del soldato e quella dell'ufficiale di carriera risulta rilevante, sia perchè in tale sistema i gradi non sono raggruppati come nelle pensioni di guerra, sia perchè nell'assegno complessivo, insieme all'indennizzo per il danno subito nei confronti del futuro, è conglobato anche il trattamento di quiescenza per il servizio di carriera prestato nel periodo precedente al sinistro, periodo che, nella fattispecie, si considera pari alla durata massima del servizio. Ciò può effettivamente essere vero per il soldato, il caporale ed il caporal maggiore, ma quando il confronto viene effettuato tra il colonnello ed il maresciallo, entrambe le obiezioni non reggono più, perchè nel primo caso tali gradi rappresentano quelli posti al limite dei rispettivi raggruppamenti, e nel secondo, trattandosi di due militari di carriera, il rapporto fra gli assegni complessivi non può subire alcuna alterazione per effetto del trattamento di quiescenza. Ciò premesso, il rapporto di

1,67 rappresenta un parametro di fondamentale importanza, anche se offre un rilevante scarto in meno nei confronti dei rapporti che di fatto si riscontrano fra i massimi ed i minimi delle ordinarie retribuzioni civili, i quali, come dicemmo, sono proprio i valori che, volenti o nolenti, dovrebbero servirci di base per questo calcolo, dato che il sistema delle pensioni di guerra ad essi, e soltanto ad essi, fa riferimento. Perchè, dunque, per le pensioni di guerra, le quali interessano, nella stragrande maggioranza dei casi, cittadini che furono richiamati sotto le armi unicamente in tale disgraziata circostanza, si dovrebbero applicare dei rapporti che prescindono del tutto da quelli esistenti nelle retribuzioni civili, quando la legge istitutiva del sistema, appunto per la suddetta ragione, aveva imperniato la scala degli indennizzi sugli stessi?

Concludendo, noi riteniamo equo e logico che l'incremento del 15, del 10 e del 10 per cento debba essere notevolmente aumentato. In definitiva i rapporti più importanti che noi conosciamo (tra colonnello e maresciallo) sono rispettivamente di 3 e di 10 nelle retribuzioni degli impieghi civili, pubblici e privati; da 2,42 a 2,63 nelle pensioni di guerra ch'erano in vigore nel periodo prebellico; ed, infine, da 1,67 ad 1,95 nelle pensioni privilegiate ordinarie per causa di servizio. Se noi vogliamo proprio attenerci al più basso livello possibile è ovvio che bisogna determinare un rapporto, fra il grado di colonnello e quello di maresciallo, che si mantenga perlomeno fra i due limiti suddetti di 1,67 e di 1,95. Tenendo presente quanto abbiamo or ora affermato, e riconoscendo senz'altro che ci manteniamo nell'ambito di un rapporto situato al limite minimo estremo, proponiamo che l'incremento sia elevato costantemente al 30 per cento di modo che, con tale incremento, sarà possibile ottenere un rapporto poco oltre a quello di 1,67. È proprio il minimo che si possa pretendere. In tale caso le pensioni mensili complessive di prima categoria, per i vari raggruppamenti, sarebbero le seguenti: per il 1°, lire 37.000; per il 2°, lire 48.100; per il terzo, lire 62.530; per il 4°, lire 81.289. Il rapporto fra la pensione del 3° raggruppamento (colonnello) e quella del primo (maresciallo) sarebbe di 1,69. Per le vedove le pensioni risulterebbero le se-

guenti: per il 1°, lire 18.500; per il 2°, lire 24.050; per il 3°, lire 31.265; per il 4°, lire 40.644. Il rapporto fra la pensione del 3° raggruppamento e quella del primo è, naturalmente, di 1,69 come nel caso precedente.

Non v'è dubbio come dai succitati esempi risulti manifesto che anche applicando l'incremento del 30 per cento, il rapporto che in ultima analisi ne deriva fra le pensioni tipiche che abbiamo considerate resti ancora ridotto ad un limite minimo estremo ben lontano dai rapporti che si riscontrerebbero se si dovesse procedere alla liquidazione dei danni secondo l'indagine diretta per ogni singolo caso.

Ragione per cui possiamo affermare con cognizione di causa che da questo minimo non è assolutamente possibile deflettere posto che si voglia riordinare un sistema che, in base ai principi che lo hanno informato, conservi ancora almeno una traccia di razionalità, sì da poterlo definire equo, logico, organico e coordinato. Da tale dilemma non si sfugge: o si conserva un minimo di rispetto alle norme fondamentali che disciplinano la materia, e allora potremo disporre di un sistema equo e razionale, o questo minimo di rispetto viene senz'altro calpestato, ed allora non v'è dubbio che ne risulterebbe un complesso empirico ed iniquo che sarà succube a presunte difficoltà di cassa o altro, ma che non sarà mai uno strumento che soddisfi, sia pure modestamente, i sacrosanti diritti delle principali vittime della guerra.

In quanto al peso economico complessivo che potrebbe avere l'incremento del 30 per cento che noi proponiamo, dichiariamo subito, con cognizione di causa, che, a conti fatti, siccome il numero delle partite di pertinenza del 2°, 3° e 4° raggruppamento di gradi è successivamente sempre più ridotto, esso risulta addirittura insignificante.

LA DETERMINAZIONE DI UN ASSEGNO DI CONGUAGLIO TRA LE PENSIONI COMPLESSIVE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE E QUELLE ATTUALMENTE IN VIGORE.

In ossequio alle nostre premesse, e, particolarmente, perchè v'è urgenza di provvedere in campo economico, al fine di procedere con

la massima sollecitudine possibile, abbiamo già affermato come sia assolutamente indispensabile rinviare ad epoca più propizia il riesame a fondo di questa complessa materia per conseguire un completo e radicale riordino, in campo tecnico, normativo e formale, della legge del 10 agosto 1950, n. 648. Non solo, ma ora aggiungiamo che se per forza di cose siamo costretti a procedere ad alcune rettifiche nell'ambito della legge suddetta per far sì che la misura delle attuali pensioni sia portata al livello di quelle che risultano dalla nostra impostazione e dal suo logico sviluppo organico, riteniamo anche consigliabile che non si debbano introdurre innovazioni alla struttura della legge vigente per non essere costretti ad emendare tutte le tabelle e la lunga teoria degli articoli della stessa che a queste si ricollegano. Il nostro progetto di legge, in sostanza, non deve sostituirsi, ma bensì svilupparsi e sovrapporsi, partendo da quelli preesistenti. Questa, a nostro avviso, è la via più rapida e più semplice. E quindi abbiamo pensato che si possa assolvere alla elementare ed indeclinabile esigenza di cui trattasi applicando alle pensioni complessive attuali un semplice assegno di conguaglio che servirà ad elevarle all'ammontare previsto dal nostro progetto. In tale modo, almeno in linea di larga massima, resterebbero immutati gli articoli della legge del 1950, i metodi di calcolo, ed anche gli stessi voluminosi prontuari che sono in uso presso gli Uffici competenti.

Nei prospetti esplicativi che faremo seguire alla presente relazione, e che di questa sono parte integrante e sostanziale, per ogni singola voce delle pensioni dirette ed indirette esporremo in una colonna l'ammontare complessivo delle pensioni lorde mensili che sono attualmente in vigore, ed a fianco il corrispondente importo di quelle che deriverebbero dalla applicazione delle norme contemplate nel presente progetto di legge. La differenza aritmetica fra i suindicati valori di « base » è ovvio che rappresenterà l'ammontare dell'assegno di conguaglio che, in definitiva, costituisce la chiave di volta del presente progetto di legge.

Conviene aggiungere che mediante questo semplice e chiaro provvedimento, oltre a conseguire il grande vantaggio di non dover introdurre molteplici emendamenti di ordine

tecnico e formale agli articoli della legge del 1950, è ovvio che rimane pure scongiurato il pericolo di trovarci di fronte a tanti e tanti nuovi e complessi problemi di varia natura. La legge del 1950, anche se deficiente sotto molti aspetti, è tutta un tessuto organico di modo che modificandola in un punto bisogna rifarne la trama da cima a fondo. È certo, però che, qualora non ci fosse questa urgenza di provvedere in campo economico, noi saremmo ben lieti di eliminare numerose incongruenze e di togliere ogni e qualsiasi ermetismo alla legge stessa nel suo complesso. Una riforma sostanziale e profonda, pensiamo, come già dicemmo, che possa svolgerla e condurla a termine soltanto una Commissione parlamentare che sia investita di un mandato del genere e provvista dei mezzi tecnici e degli adeguati poteri.

Ad esempio, non nascondiamo che fummo proprio tentati di far scomparire una buona volta per sempre tutta quella pletora di assegni accessori che la legge del 1950 e quelle precedenti contemplano, per congregarli nella voce unica, chiara ed inequivocabile della pensione tabellare. Naturalmente vogliamo riferirci a quegli assegni di carattere contingente che via via vennero concessi al solo scopo di adeguare le pensioni di guerra al mutato potere di acquisto della moneta. Essi al giorno d'oggi sono indubbiamente del tutto superflui, molto ingombranti, e per di più rendono difficile la conoscenza ed il calcolo a coloro che non posseggono una certa dimestichezza con questa complessa e delicata materia. Provare per credere! Ma poi, a ragion veduta, abbiamo stimato opportuno desistere da questo proposito perchè essendo la legge del 1950 proprio imperniata sulla teoria degli assegni di cui trattasi, la raccolta degli stessi nella pensione tabellare ci avrebbe costretti a procedere a numerosissimi emendamenti degli articoli della legge suddetta, alla integrale sostituzione di altri, ed, infine, al rifacimento delle tabelle annesse. È questo un procedimento lungo e complicato che, data l'urgenza di provvedere, conviene rinviare alla riforma di tutto il sistema, e cioè, come dicemmo, quando si compilerà un testo unico della materia riveduta e corretta.

Ed ora crediamo non solo opportuno, ma anche doveroso esporre alcuni esempi pratici, perchè siamo convinti ch'essi servano a chiarire le idee meglio di qualsiasi più o meno prolissa illustrazione teorica.

a) La pensione lorda annua di prima categoria della Tabella C, per il raggruppamento di base (da soldato a maresciallo), secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . .	L.	36.846
Assegno supplementare . . . .		160.000
Assegno speciale temporaneo . . . .		78.000
Indennità di contingenza . . . .		43.176
<hr/>		
Totale . . . .	L.	318.022
<hr/>		

Secondo le nostre proposte la suddetta pensione complessiva dovrebbe essere di lire 444.000 all'anno (lire 37.000 al mese), e perciò l'assegno di conguaglio risulta di lire 125.978 all'anno (vedi l'articolo 1 del progetto di legge, ed il prospetto I, dove, però, l'importo è ridotto al mese).

b) La pensione lorda annua della Tabella G per la vedova sola, per il raggruppamento di base, secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . .	L.	19.272
Assegno speciale temporaneo . . . .		40.000
<hr/>		
Totale . . . .	L.	59.272
<hr/>		

Secondo le nostre proposte la suddetta pensione complessiva dovrebbe essere la metà di quella di prima categoria (lire 444.000) e cioè lire 222.000 all'anno. Perciò l'assegno di conguaglio risulta di lire 162.728 all'anno (vedi l'articolo 2 del progetto di legge ed il prospetto XVII).

c) La pensione lorda annua della Tabella M per i genitori, collaterali ed assimilati, per il raggruppamento di base, secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . .	L.	13.493
Assegno speciale temporaneo . . . .		14.000
<hr/>		
Totale . . . .	L.	27.493
<hr/>		

Secondo le nostre proposte la pensione complessiva dovrebbe essere pari al 40 per cento di quella di prima categoria, e cioè lire 177.600 all'anno. Perciò l'assegno di conguaglio risulta di lire 150.107 all'anno (vedi l'articolo 3 del progetto di legge ed il prospetto XIX).

d) La pensione lorda annua di prima categoria della Tabella C, per il terzo raggruppamento (da maggiore a colonnello), secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . .	L.	71.601
Assegno supplementare . . . .		160.000
Assegno speciale temporaneo . . . .		78.000
Indennità di contingenza . . . .		43.176
<hr/>		
Totale . . . .	L.	352.777
<hr/>		

Secondo le nostre proposte la suddetta pensione complessiva dovrebbe essere pari a quella del raggruppamento di base (lire 444.000) più i due successivi scatti composti del 30 per cento, e cioè lire  $(444.000 \times 1,30 \times 1,30) = 750.360$ . Perciò l'assegno di conguaglio risulta di lire 397.583 all'anno (vedi l'articolo 1 del progetto di legge ed il prospetto III).

e) La pensione lorda annua di prima categoria della Tabella C, per un superinvalido del raggruppamento di base che sia ascritto alla lettera A della Tabella E, secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . .	L.	36.846
Assegno supplementare . . . .		66.000
Assegno speciale temporaneo . . . .		140.400
Indennità di contingenza . . . .		129.540
<hr/>		
Totale della pensione di base . . . .	L.	372.786
<hr/>		
Assegno di supervinvalidità . . . .	L.	66.400
Aggiunta all'assegno suddetto . . . .		216.000
Altra aggiunta all'assegno suddetto . . . . .		173.600
<hr/>		
Totale dell'assegno di superinvalidità . . . . .		456.000
<hr/>		
Indennità di accompagnamento, (città con oltre 100.000 abitanti) . . . .		312.000
<hr/>		
Il totale generale della pensione è di . . . . .	L.	1.140.786
<hr/>		

Secondo le nostre proposte la suddetta pensione di base dovrebbe essere pari a quella di prima categoria (lire 444.000). Perciò, in tal caso, l'assegno di conguaglio risulta di lire 71.214 all'anno (vedi l'articolo 1 ed il prospetto I). Inoltre l'assegno di accompagnamento dovrebbe salire da lire 312.000 a lire 360.000, e cioè con un aumento di lire 48.000 all'anno (vedi l'articolo 9 del progetto di legge ed il prospetto I). In totale la nuova pensione complessiva suddetta dovrebbe risultare di lire 1.260.000, con un aumento complessivo di lire 119.214 all'anno (vedi il prospetto I).

f) La pensione lorda annua di sesta categoria della Tabella C, per il raggruppamento di base, secondo la legge del 1950 è così costituita:

Pensione tabellare . . . . .	L.	15.671
Assegno supplementare . . . . .		12.000
Assegno speciale temporaneo . . . . .		7.800
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	35.471

Secondo le nostre proposte la suddetta pensione complessiva dovrebbe essere determinata moltiplicando per il coefficiente di 0,50 quella di prima categoria (lire 444.000): e cioè lire 222.000. Perciò l'assegno di conguaglio risulterebbe di lire 186.529 all'anno (vedi l'articolo 1 del progetto di legge ed il prospetto IX).

Crediamo che questi pochi esempi possano chiarire la portata e la pratica applicazione dei criteri che abbiamo esposti.

Gli onorevoli colleghi avranno certamente osservato che nei suddetti esempi noi, per i minorati (pensioni dirette), ci siamo sempre riferiti alla Tabella C, mentre a fianco della C v'è pure quella D; nel caso delle vedove (pensioni indirette) noi ci siamo riferiti alla Tabella G, mentre a fianco della G v'è pure quella H; ed, infine, nel caso dei genitori, colaterali ed assimilati (pensioni indirette) noi ci siamo riferiti alla Tabella M, mentre a fianco della M v'è pure quella N, e così via. La prima serie delle tabelle suindicate, com'è noto, riguarda i combattenti, mentre la seconda riguarda i non combattenti. Si tratta di un importante problema di rilievo giuridico e morale, più ancora che di carattere economico,

che ci faremo premura di svolgere nel seguente paragrafo e con tutto quel rispetto che merita una così delicata questione.

IN MERITO ALLE DOPPIE TABELLE  
PER L'INDENNIZZO DEL DANNO SUBITO.

Com'è noto la legge del 10 agosto 1950, n. 648, in ordine alla misura dell'indennizzo per il danno subito, ha mantenuto ancora in vita la discriminazione fra combattenti e non combattenti.

Vediamo brevemente di che cosa si tratta.

Se noi esaminiamo lo sviluppo storico delle successive disposizioni di legge che disciplinano le pensioni di guerra possiamo constatare come, a mano a mano che la tecnica bellica assunse più vaste proporzioni spaziali, e fece sempre maggiore impiego di mezzi logistici e di potenti ordigni di distruzione e di morte, nel campo del diritto delle pensioni di guerra si è manifestata una analoga dilatazione dei concetti informatori, sia relativamente ai fatti da cui può sorgere il diritto alla pensione, sia relativamente all'ampiezza della zona topografica in cui i fatti stessi possono verificarsi. La realtà oggettiva della vicenda bellica ha quindi prodotto i suoi effetti nella corrispondente sfera del nostro diritto positivo. Sappiamo che con la legge del 1895 le pensioni militari e di guerra non erano distinte, ma erano confuse con quelle civili. Secondo la legge del 1912, con la quale ebbe origine l'istituto delle pensioni di guerra, per ottenere la pensione occorreva che la lesione o la morte fossero avvenute nell'ambito del territorio in cui si erano svolte le ostilità e per cause inerenti al servizio di guerra. Col decreto luogotenenziale del 2 settembre 1917, n. 1385, per la prima volta fu presunta come causa di servizio anche l'occasione di servizio, quello attinente alla guerra fu parificato al servizio di guerra, e tutto ciò anche nel caso in cui il sinistro fosse avvenuto fuori del territorio dichiarato zona di guerra. Questa disposizione è stata appunto giustificata dal carattere che aveva assunto la guerra, la quale appariva fin d'allora non più come una semplice lotta di eserciti contrapposti, ma come un immane urto di popoli, per cui la preparazione

bellica doveva compiersi intensamente in tutto il territorio dello Stato, e quindi anche al di là di quello dichiarato zona di guerra. Col successivo decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 1726, il concetto di infortunio fu esteso a qualsiasi caso di invalidità o di morte in seguito a ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate anche fuori della zona di guerra e per servizi attinenti alla guerra. Fu pure concessa la pensione ai militari caduti prigionieri per eventi che fossero avvenuti non soltanto anteriormente allo stato di prigionia, ma anche durante la prigionia stessa.

Col decreto del 27 febbraio 1919, n. 239, venne finalmente esteso il diritto alla pensione di guerra anche ai civili rimasti invalidi per causa di guerra, e, in caso di morte, ai loro famigliari superstiti.

Con la legge del 12 luglio 1923, n. 1491, la quale dal punto di vista della riforma tecnica e giuridica delle norme sulle pensioni di guerra ebbe un peso fondamentale, l'elemento indispensabile per conseguire la pensione stessa, rimase ancora e sempre la causa del servizio di guerra, però, era considerato come tale, non quello prestato nella zona di guerra, ma nella zona delle operazioni. Inoltre si poteva conseguire il diritto alla pensione anche per eventi che fossero avvenuti al di là della zona delle operazioni, purchè si trattasse almeno di servizio attinente alla guerra. Nella relazione stessa che accompagna la legge del 1923 si afferma: « È evidente infatti che nella vastità e complessità della guerra moderna, non può chiamarsi servizio di guerra solo quello prestato dai vari combattenti nella zona delle operazioni, ma anche quello pur necessario prestato dall'esercito, più numeroso ancora di quello combattente, impiegato nelle retrovie in tutto il territorio dello Stato, e che rappresenta un complemento indispensabile dell'esercito combattente ».

In sostanza, quando la lesione, la ferita o la malattia erano riportate nella zona delle operazioni, o durante lo stato di prigionia, o per operazioni compiute in un Paese estero o in un Paese militarmente occupato o nelle colonie, la legge ammetteva la presunzione *juris tantum* che esistesse la causa di servizio, e ciò, naturalmente, in conseguenza della difficoltà pratica di poter ottenere, in simili circostanze,

la prova diretta. Negli altri casi chi credeva di aver diritto alla pensione aveva l'obbligo di provare la dipendenza dell'infortunio da causa di guerra. E perciò, con questa legge, la presunzione *juris tantum*, che prima era valida in tutto il territorio dichiarato zona di guerra, veniva circoscritta al territorio in cui si svolgevano le operazioni belliche propriamente dette.

Ecco in tal modo scaturire, per la prima volta ed implicitamente, la discriminazione tra combattenti e non combattenti. In breve, erano considerati combattenti tutti coloro che risultavano comunque offesi da armi nemiche, anche se fuori della zona delle operazioni o di guerra; tutti coloro che erano morti o rimasti invalidi nella zona delle operazioni, ed, infine, tutti coloro che avevano subito offesa per il maneggio di armi o di mezzi bellici durante la loro permanenza in reparti mobilitati, purchè a suo tempo avessero prestato servizio nella zona delle operazioni. Senonchè questa discriminazione fra combattenti e non combattenti, sebbene concepita con una certa latitudine, non cessava i suoi effetti in ordine alla determinazione del caso in cui poteva sussistere la presunzione *juris tantum*, ma dava luogo anche a due serie di tabelle di indennizzo, l'una più alta per i combattenti e l'altra più bassa per i non combattenti.

Nelle tabelle delle pensioni annesse alla legge del 1923 lo scarto economico era all'incirca del 20 per cento per la pensione di base del soldato. La stessa relazione ritiene di giustificare questo provvedimento alla luce di un obbligo da parte dello Stato di dover corrispondere tanto più largamente quanto maggiore fosse il vantaggio che lo Stato avesse ricevuto dal servizio del militare, ed aggiunge esplicitamente che il motivo determinante di tale provvedimento non era considerato di natura economica, ma bensì strettamente morale. In proposito si è voluto persino adottare una diversa terminologia: si chiamarono pensioni privilegiate di guerra quelle per i combattenti e semplicemente pensioni di guerra quelle per tutti gli altri.

Nella legge del 10 agosto 1950, n. 648, è stato introdotto un altro concetto che però confluisce allo stesso risultato: in sostanza la presunzione *juris tantum* è ammessa soltanto per

gli appartenenti ai reparti operanti. In altri termini al concetto spaziale della zona delle operazioni è stato sostituito quello di appartenenza ai reparti operanti, così che, in definitiva, la discriminazione tra combattenti e non combattenti è rimasta immutata. Dal punto di vista pecuniario, però, lo scarto che prima era del 20 per cento è stato ridotto al 4,90 per cento per il raggruppamento di base.

Attraverso queste indispensabili premesse, atte a mettere a fuoco il problema nei suoi giusti termini, siamo arrivati a quello che si può definire il cardine della questione: È logico che continui a sussistere una diversa misura di indennizzo per il danno subito per causa di guerra, e cioè che al soldato combattente spetti un indennizzo maggiore di quello di competenza del soldato non combattente o del civile che, sempre per causa di guerra, sia incorso nella medesima mutilazione? E lo stesso dicasi per le rispettive vedove e genitori qualora il soldato ed il civile siano morti.

Noi affermiamo — e questo è il punto — che il civile deve ricevere la stessa misura di indennizzo che ora compete al soldato combattente. In altre parole — intendiamoci bene — i combattenti non verrebbero a subire nemmeno la più piccola ombra di danno mentre i civili conseguirebbero il vantaggio che le loro pensioni salirebbero al livello superiore delle prime.

Infatti, se si può ammettere la suddetta discriminazione in ordine all'accertamento della dipendenza del danno subito, base e fondamento del diritto, essa non è più assolutamente accettabile quando si traduca in termini di differenziazione pecuniaria. In precedenza abbiamo già detto che l'istituto delle pensioni di guerra, nella sua essenza giuridica può essere configurato ad una *restitutio in integrum*, non nel senso processuale romanistico, ma piuttosto in quello di reintegrazione patrimoniale del danno subito, ed abbiamo soggiunto che esiste una spiccata analogia tra la pensione di guerra e l'indennizzo da corrispondersi in conseguenza di esproprio per causa di pubblica utilità. Il perito arbitro che, ad esempio, debba procedere alla stima di due terreni identici, ma appartenenti il primo ad un proprietario ed il secondo ad un altro proprietario, è ovvio che valuterà soltanto

gli elementi intrinseci ed estrinseci che sono connaturati ai terreni da espropriarsi, e, siccome questi terreni sono uguali per definizione, ai rispettivi proprietari dev'essere corrisposta una uguale indennità. In altre parole, il perito non deve affatto considerare se nell'un caso si tratta della proprietà di un ente pubblico e nell'altro caso di quella di un ente non pubblico o di un privato, se l'uno dei proprietari sia ricco e l'altro sia povero, se l'uno sia bisognoso e l'altro non sia bisognoso, e così via: è l'oggetto in se stesso del diritto, ed esclusivamente quello, che dev'essere stimato, e poiché risultano analoghe le condizioni di detta natura, logicamente debbono essere analoghe anche le indennità da corrispondersi. E così, nel caso di un danno provocato da un fatto di guerra, se si tratta di uno stesso sinistro, a parità di ogni altra condizione, non si può assolutamente introdurre una discriminante in rapporto ad un termine del tutto avulso dal criterio di valutazione del danno, come, nella fattispecie, sarebbe la qualità o meno di combattente del soggetto colpito. Tanto più poi se consideriamo che oggi col maledetto, ma purtroppo, straordinario sviluppo assunto, e che tendono sempre più ad assumere, i mezzi bellici moderni, e col passaggio da una forma statica ad una forma eminentemente dinamica nella condotta delle operazioni, oramai i pericoli, i disagi, le offese ed i disastri della guerra sono comuni non soltanto ai reparti militari operanti, in zone più o meno determinate, ma a tutti i cittadini situati in ogni lembo del territorio nazionale. Il soldato che muore in combattimento colpito dalla mitraglia ed il cittadino che muore sepolto sotto le macerie di un edificio crollato in seguito a bombardamento, sono morti entrambi per causa di guerra, e perciò, a parità di ogni altra condizione, il risarcimento del danno subito dev'essere il medesimo. Unica è la causa del danno, e se analogo è il danno subito, analogo dev'essere anche l'indennizzo.

La doverosa discriminazione tra combattenti e non combattenti — che noi non intendiamo affatto negare e nemmeno sottovalutare — deve però svolgersi in una diversa sede. In altre parole, se si vuole sul serio, e non soltanto a parole, premiare il combattente per il contributo di eroismo, di sofferenza, di sacri-

ficio e di sangue ch'egli ha conferito alla causa comune — concetto senza dubbio rispettabilissimo e profondo — è ovvio che sia in linea morale, come in linea giuridica si debba far ricorso a specifici istituti, come potrebbero essere le ricompense al valore, le polizze, le croci di guerra, o ad altri analoghi provvedimenti, già assunti o da assumere, a cui, naturalmente, andrebbero aggregati assegni di congrua portata economica e non del tutto insignificanti come quelli che oggi sono corrisposti. Ecco che allora questi istituti si svilupperebbero ed agirebbero proprio nella voluta direzione, ma in modo prettamente autonomo, e cioè senza interferire col principio informatore delle pensioni di guerra, il quale, senza dubbio, è di ben altra natura. Checchè si dica, qualunque diversa soluzione porterebbe fatalmente a falsare il principio del risarcimento del danno subito su cui — notate bene — si regge tutto il complesso e delicato istituto delle pensioni di guerra. D'altronde crediamo che si debba pur tener presente che nessuna legge sulle pensioni di guerra in vigore presso gli altri Paesi ammette una discriminazione di tal genere.

Giunti a questo punto dovremmo concludere che sia equo, onesto, logico ed opportuno modificare le norme della legge del 10 agosto 1950, n. 648, nel senso di sopprimere senz'altro la serie delle corrispondenti tabelle inferiori, tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle indirette, e cioè conseguire la uniformità del trattamento economico portando le tabelle inferiori allo stesso livello di quelle superiori.

Ma, per ciò che dicemmo in precedenza, anche tale provvedimento oggi non è possibile perchè si sconvolgerebbe tutta la struttura organica della legge del 10 agosto 1950, n. 648, la quale, da cima a fondo, è basata su tale distinzione. Noi, però, crediamo di poter girare l'ostacolo e risolvere almeno in parte il problema, semplicemente col concedere ai militari non combattenti ed ai civili (ed in caso di morte ai loro congiunti) lo stesso assegno di conguaglio di competenza dei pensionati combattenti. È evidente che, trattandosi di una disuguaglianza, se si aggiunge una costante ai termini che la compongono, lo scarto relativo della disuguaglianza stessa diminuisce.

Ad esempio, la odierna pensione annua complessiva di prima categoria per il raggruppamento di base (da soldato a maresciallo), è, rispettivamente, di lire 318.022 per la tabella *C*, e di lire 302.411 per la tabella *D*. Lo scarto in meno risulta del 4,90 per cento. Se ad entrambe le somme si aggiunge il medesimo assegno di conguaglio di lire 125.978 all'anno, esse risulteranno, rispettivamente, di lire 444.000 e di lire 428.389. Lo scarto in meno in tal caso si ridurrebbe al 3,51 per cento anzichè rimanere al 4,90 per cento. Ecco che senza sconvolgere il complesso normativo, tecnico e formale della legge del 1950, noi abbiamo trovato modo di attenuare ancora di una certa misura lo scarto esistente fra le due tabelle annesse alla legge medesima.

Per quanto abbiamo detto finora è ovvio che non possiamo essere dello stesso avviso dell'Esecutivo e della Commissione di studio della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. In breve, secondo il punto di vista dei due organi suddetti, anzichè addivenire, se non proprio all'annullamento, perlomeno alla riduzione dello scarto economico esistente fra le rispettive pensioni complessive delle tabelle *C* e *D*, si vorrebbe che lo scarto attuale aumentasse ancora fino ad attribuire alla seconda tabella il 10 per cento in meno nei confronti della prima.

## PROBLEMI PARTICOLARI

### L'INDENNITÀ SPECIALE.

È noto che, in base all'articolo 28 della legge del 10 agosto 1950, n. 648, gli invalidi di prima categoria che comunque non lavorino in proprio o alle dipendenze di altri hanno diritto ad una indennità speciale di lire 20.000 all'anno.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che da parte nostra, nel determinare l'indennizzo di competenza dei minorati del raggruppamento di base (da soldato a maresciallo), ascritti alla prima categoria (perdita totale della capacità lavorativa), per un complesso di ragioni ci siamo deliberatamente tenuti ad un livello minimo. Ciò, diciamolo pure chiaro, soprattutto perchè pensiamo che mediante la legge sul

collocamente obbligatorio, un bel giorno tutti i minorati ascritti dalla seconda alla ottava categoria riuscirebbero pure ad ottenere una qualsiasi occupazione, e quindi, per poco che guadagnino con la medesima, saranno messi in grado, alla meno peggio, di sbarcare il lunario. In questo caso si tratta di una considerazione di ordine pratico che, a nostro avviso, non infirma affatto il principio generale della autonomia delle pensioni di guerra.

Orbene, a prescindere in tutto e per tutto dagli eventuali redditi di altra natura di cui il minorato di prima categoria eventualmente disponga in proprio, in quanto la legge stessa vi prescinde in virtù del diritto da questi acquisito al risarcimento del danno sofferto, qualora il suddetto minorato non possa svolgere, e di fatto non svolga, un'attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi, è ovvio che la pensione percepita, presa a se stante, se gli permette, come si suol dire, di sfamarsi, non gli consente affatto di far fronte con una certa latitudine alle normali esigenze di una decente convivenza familiare e civile. Ecco perchè la legge ha già sancito che i minorati, i quali si trovino in quelle specifiche condizioni, hanno diritto ad una indennità speciale di lire 20.000 all'anno.

Ciò premesso, non possiamo fare a meno di rilevare che, restando salvo il principio informatore, la misura di tale indennità è senz'altro insignificante. Infatti, se noi supponiamo che i minorati ascritti, ad esempio, alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria (i quali, secondo le nostre proposte dovrebbero percepire, rispettivamente, lire 29.600, lire 27.750, lire 25.900, di pensione mensile), valendosi della loro attività residua (0,20; 0,25; 0,30) riescano a procurarsi, al minimo, altre 15.000 lire mensili, in totale potranno disporre, rispettivamente, di lire 44.600, lire 42.750 e lire 40.900 al mese. E perciò, essi, pur essendo ascritti a categorie inferiori alla prima, verrebbero a trovarsi in condizione di notevole vantaggio nei confronti dei minorati effettivamente ascritti alla prima, ma che non possono svolgere alcuna attività lucrativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Quindi è logico, che ai minorati ascritti alla prima categoria, i quali siano nelle condizioni previste dall'articolo 28 della legge del 10 agosto 1950, venga corrisposta una indennità spe-

ciale, non irrisoria come quella odierna, ma di una congrua portata economica. Quale dovrebbe essere, al minimo, la misura di tale indennità? Vediamo: Nelle nostre indagini per determinare la pensione di base di prima categoria (lire 37.000 al mese) ci siamo polarizzati sulla media del valore di due distinti parametri, entrambi situati nell'area dei redditi minimi: lire 32.250 (costo della vita desunto dai calcoli dell'Istituto centrale di Statistica) e lire 42.127 (assegno mensile iniziale dell'impiegato di Stato, di grado XI del gruppo C, coniugato e senza prole). Però se proprio noi volessimo tener calcolo di tutte le indennità di carattere continuativo che sono corrisposte al prefato, allo stipendio di lire 42.127 dovremmo aggiungere anche l'indennità di presenza di 94 lire al giorno, la quale, considerando una media effettiva di 23 giorni al mese, importa un ulteriore assegno mensile di lire 2.162. Quindi, in totale lo stipendio suddetto risulterebbe di lire 44.289. Non v'è dubbio che questa somma per universale consenso, di fronte alle odierne esigenze della vita, rappresenti una entità ridotta ai minimi termini. Ebbene, noi riteniamo che sia equo, razionale e logico che, perlomeno, al minorato ascritto alla prima categoria, il quale si trovi nelle condizioni previste dalla legge, sia corrisposta, a titolo di indennità speciale, la differenza tra lo stipendio suddetto e la pensione di lire 37.000 da noi assunta come base per lo sviluppo di tutto il sistema. Detta differenza è di lire 7.289 mensili. Nel progetto di legge proponiamo che sia corrisposta tale somma, arrotondata in lire 7.300 mensili, e cioè lire 87.600 all'anno.

#### L'ASSEGNO MENSILE PER I FIGLI A CARICO.

In base all'articolo 46 della legge del 1950, l'invalido provvisto di pensione di prima categoria ha diritto di conseguire, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli minorenni a suo carico, e, in base all'articolo 61, anche la vedova di guerra ha diritto ad un analogo assegno, però, di lire 36.000 all'anno.

In proposito, non vogliamo nemmeno soffermarci sulla entità del primo assegno, perchè

se esso manifestamente rappresenta una irruzione nei confronti di coloro che hanno diritto di percepirlo, nondimeno manifestamente rappresenta un'onta per chi ha il dovere di corrisponderlo. Anche il secondo, però, sebbene sia di dodici volte tanto il primo, è ancora troppo lontano da un *quid* minimo che possa concretamente servire a qualche cosa. Una vedova di guerra la quale — notate bene — non secondo la legge vigente, ma secondo il nostro progetto, dovrebbe percepire lire 18.500 al mese, è ovvio che con questa somma a mala pena potrebbe sfamare se stessa. Figuriamoci poi oggi ch'essa percepisce soltanto lire 5.116 di pensione al mese! Si dirà che la vedova di guerra ha il dovere di lavorare, ma, ahime!, non è un mistero per nessuno che oggi, con la miseria e la disoccupazione che dilagano, e quando si continua a licenziare a tutto spiano gli uomini validi, una donna, la quale pur essendo vedova di guerra, purtroppo, non beneficia affatto di alcuna legge sul collocamento obbligatorio, è un miracolo se può riuscire a trovare un lavoro lucrativo in proprio o alle dipendenze di terzi. Quindi l'assegno di lire 36.000 all'anno per ogni orfano a suo carico è, nella stragrande maggioranza dei casi, una misura troppo esigua. Si noti poi che se gli orfani fossero numerosi, la madre, pur ammesso che le sia offerto il mezzo di lavorare, essendo completamente assorbita per la cura della prole, anche se volesse, non avrebbe nemmeno la possibilità materiale di assolvere a questa bisogna.

Ciò premesso, quale dovrebbe essere la misura minima dell'assegno mensile per i figli a carico che, sia per i minorati, come pure per le vedove di guerra, lo Stato ha il preciso dovere di corrispondere? In breve, secondo la nostra legge fiscale, la quale, bisogna pure ammetterlo, in fatto di detrazioni per ottenere il reddito imponibile è tutt'altro che di manica larga verso i contribuenti, ai fini della complementare progressiva sul reddito stabilisce che per ciascun componente della famiglia siano detratte 50.000 lire all'anno (articolo 15 della legge dell'11 gennaio 1951, n. 25). Non è forse questa una implicita ammissione da parte della legge stessa che il capo di una famiglia già costituita non può assolutamente mantenere ed educare un figlio a carico senza poter

disporre, almeno almeno, di un ulteriore reddito di 50.000 lire all'anno? Quindi da parte nostra, e crediamo che nessuno possa contestarcelo, crediamo di essere veramente assai moderati nel proporre che gli invalidi di prima categoria di cui all'articolo 46, nonché alle vedove di guerra di cui all'articolo 61, per ogni figlio minorenne a carico sia concesso, rispettivamente, un assegno integratore di lire 50.000 all'anno nel primo caso, e di lire 72.000 all'anno nel secondo caso. È ovvio che tale indennità non può essere uguale per entrambi. Stabilito il minimo di lire 50.000 all'anno per il minorato, l'aumento a beneficio della vedova, di lire 22.000 all'anno per ogni orfano a carico, si rende indispensabile, perchè, nel complesso, essa si trova in condizioni economiche e generali più critiche di quelle del minorato.

#### LE RITENUTE PER IL RICOVERO E LA CURA DELL'INVALIDO.

Secondo l'articolo 32 della legge del 10 agosto 1950 qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o di altre amministrazioni, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi ed in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, ed, infine, alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute sono devolute all'Opera nazionale predetta od alle amministrazioni che debbono sostenere le spese di ricovero. Secondo poi l'articolo 45 della stessa legge anche l'indennità di accompagnamento, qualora gli invalidi siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, viene corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti, ed, infine, se si trattasse di un istituto di cura l'indennità rimarrebbe senz'altro sospesa per tutto il periodo della degenza.

In merito, già sappiamo che in virtù della struttura etica e giuridica, nonché per le specifiche disposizioni di legge (articolo 21 della legge del 10 agosto 1950), le pensioni di guerra

sono intangibili, e cioè non si possono assoggettare a pignoramento od a sequestro da parte di chicchessia. La pensione, ripetiamo, rappresenta l'indennizzo per un danno subito concesso a chi ha dovuto sacrificarsi per una causa comune, ed appunto per questo motivo, si trova in condizioni di debolezza per cui ha bisogno di una particolare tutela da parte della legge stessa. Ed infatti, dovendo concedere la pensione di guerra all'invalido non si analizza se egli si trovi o non si trovi in istato di bisogno. La pensione è concessa indipendentemente dalle condizioni economiche dell'invalido in quanto sussiste la presunzione *juris et de jure* che l'invalidità provochi sempre un danno economico. Ed inoltre, non bisogna dimenticare che la pensione di guerra non si può ridurre qualunque sia il grado di rieducazione professionale che l'invalido possa conseguire e qualunque sia lo stipendio che, a qualsiasi titolo, egli riscuota per l'opera propria, ed, infine, che il godimento di una pensione di guerra non è mai di ostacolo al godimento di una pensione ordinaria quando l'invalido ne acquisti il diritto, indipendentemente dalla invalidità di guerra.

Orbene, appunto per il carattere di autonomia e di intangibilità che la pensione riveste, qualora l'invalido venga ricoverato in un istituto di cura o di rieducazione, a nostro avviso, non v'è nessuna ragione plausibile che gli siano decurtati gli assegni di pensione, e decurtato o, addirittura, sospeso quello di accompagnamento. Per disposizione della stessa legge istitutiva dell'Opera nazionale invalidi di guerra e del relativo regolamento, il ricovero dell'invalido si effettua in rapporto alla mutilazione od alla infermità dipendente dal fatto di guerra di cui egli sia rimasto colpito, e, quindi, è sempre la causa di guerra che determina le ragioni del ricovero di cui trattasi e non una qualsiasi conseguenza di comuni fattori etiologici o di altri fatti occasionali che siano estranei a quello di guerra.

Ma, aggiungiamo noi, nell'avvenire, anche nel caso in cui l'invalido di guerra avesse bisogno di ricovero e di cura per un male comune, e cioè non dipendente in alcun modo dal fatto di guerra, anche in tal caso — ripetiamo — egli non dovrebbe mai contribuire alla spesa di ricovero con la propria pensione.

In Italia, purtroppo, l'assistenza ai non abbienti e la cura generica della salute pubblica sono ancora compiti che di fatto vengono in gran parte assolti sotto il profilo dell'intervento pietoso. Ma, quanto prima, con l'assurgere a più altri gradi di sviluppo dei principi di umana fratellanza, di equità, di giustizia e di perequazione sociale, che noi ardentemente auspichiamo, verrà il momento in cui l'assistenza e la cura della salute pubblica, giusto quanto, in definitiva, postula l'articolo 38 della Costituzione, saranno compiti fondamentali che lo Stato, e soltanto lo Stato, dovrà assolvere in modo uniforme nei confronti di tutti i cittadini. Se ciò finora non è avvenuto è semplicemente perchè la suprema legge della Repubblica non viene rispettata. Ebbene, se noi immaginiamo per un istante che sia invece applicata sul serio, nella lettera e nello spirito, la Costituzione della Repubblica, e quindi che tutti i cittadini poveri godano effettivamente dell'assistenza, del ricovero e delle cure gratuite da parte dello Stato, è ovvio che l'invalido di guerra, sia direttamente, sia indirettamente, non darebbe mai alcun contributo per le spese di cura e di ricovero, che lo riguardano.

Infatti, è ovvio che nella generale situazione poc'anzi prospettata, le spese per l'assistenza e la cura della salute pubblica verrebbero sopportate dalla collettività mediante la contropartita delle imposte. Ora, in base alla legge, la pensione di guerra non può essere assoggettata ad alcuna imposizione fiscale diretta, e perciò è lapalissiano che in qualsiasi caso l'invalido di guerra non contribuirebbe mai con la propria pensione alle spese pubbliche indivisibili di questa specie, nè per proprio conto, nè, tanto meno, per conto dei terzi. È vero che a fianco delle imposte dirette vi sono anche quelle indirette, ma non è meno vero che il nostro sistema fiscale dovrà sempre più uniformarsi alle norme postulate dall'articolo 53 della Costituzione, così che quelle indirette dovranno parallelamente attenuare sempre più il loro peso per cedere il passo allo sviluppo delle imposte dirette di carattere personale e con aliquota progressiva.

Orbene, il fatto che in Italia non siamo ancora giunti a questo punto di progresso civile e di rispetto delle norme costituzionali non

toglie nulla alla sostanza giuridica, umana, e sociale del problema di cui trattasi. Quindi, sia per il carattere della pensione di guerra, sia perchè il ricovero o la cura dipendono sempre dal fatto di guerra, e perciò vanno considerati come una prestazione supplementare alla pensione di cui l'invalido ha già acquisito il diritto, sia perchè se si esamina il problema nella prospettiva del tempo l'invalido non dovrà mai contribuire con la propria pensione persino nel caso in cui il ricovero e la cura risultassero estranei al fatto di guerra, noi riteniamo che anche oggi non gli si debbano in alcun modo decurtare gli assegni che gli competono.

A titolo complementare aggiungiamo ancora che tanto la legge del 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per le prestazioni e l'assistenza degli invalidi di guerra, quanto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che provvide alla riforma della legge suddetta, nello specificare le norme che disciplinano l'intervento dell'Opera ed i mezzi che le verranno corrisposti per far fronte ai suoi impegni, non accennano mai a contributi da prelevare dalla pensione di guerra di competenza degli invalidi che godranno della cura e del ricovero. Dette spese sono sempre poste a carico del bilancio del Ministero dell'interno, a meno che non siano direttamente di competenza dell'Amministrazione militare.

Se poi consideriamo a se stante l'indennità di accompagnamento, ci sembra inconcepibile ed assurdo che durante il ricovero l'invalido possa privarsi del tutto delle cure del proprio accompagnatore. È questo, come già dicemmo, un compito difficile, amorevole, e, sovente, anche penoso, che dev'essere svolto da una persona di assoluta fiducia dell'invalido. È ovvio che questo compito non può subire di punto in bianco una soluzione di continuità, senza provocare inconvenienti, e, soprattutto, un profondo disagio fisico e psichico dell'invalido stesso. E qualora poi l'accompagnatore fosse un estraneo alla famiglia, ciò che si verifica, in effetti, in molti casi, come potrebbe costui trovare immediatamente un altro lavoro per provvedere al proprio sostentamento durante il periodo di ricovero dell'invalido, e poi rimettersi, di nuovo immediatamente, al suo servizio quando sia terminato il ricovero mede-

simo? Ma chi in tali condizioni sarebbe ancora disposto a fare l'accompagnatore? Ed, infine, diciamo pure chiaro che l'indennità suddetta, da prima limitata a pochi casi, oramai è stata estesa a tutti i superinvalidi perchè si è considerato anche questo un modo come un altro, per aumentare la magra pensione ch'era loro corrisposta, tant'è vero che l'indennità di accompagnamento rimane integra pure nel caso in cui tale compito sia affidato ad un membro della famiglia. Per questo complesso di motivi nel nostro progetto di legge proporremo che anche in caso di cura ospedaliera di ricovero dell'invalido la pensione gli sia sempre integralmente corrisposta.

### CONCLUSIONE

Ecco dunque, riassunti nelle precedenti pagine della presente relazione, i principali provvedimenti che, a nostro avviso, sono assolutamente indispensabili per finirla, una buona volta per sempre, con l'irrazionale ed insufficiente trattamento economico che oggi viene praticato nei confronti dei pensionati di guerra in genere, ed, in particolare, degli ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria e dei congiunti dei Caduti in guerra.

La spesa che, in base alle nostre proposte, lo Stato dovrebbe sostenere per far fronte ai suoi impegni, sulla scorta degli elementi statistici che la Direzione delle pensioni di guerra ci ha comunicati, risulta, da un calcolo di massima, di 140 miliardi di lire all'anno, in aumento ai 90 miliardi che nel bilancio del Tesoro figurano già stanziati a tale titolo per il corrente esercizio. E perciò il costo annuo complessivo per le pensioni di guerra salirebbe a 230 miliardi di lire all'anno. Detta somma corrisponde al 12,20 per cento del totale di 1884 miliardi di spese, tanto effettive, ordinarie e straordinarie (1824 miliardi), quanto per movimento di capitali (60 miliardi), contemplato nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1951-52. Si tratta senza dubbio di una somma cospicua, ma tant'è. Sono questi i tremendi mali postumi della guerra.

Tuttavia, considerando che qualora questa spesa fosse introdotta di colpo nel bilancio annuale dello Stato potrebbe causare un certo

turbamento, e, soprattutto, concedere poco margine ad altre provvidenze di carattere economico e sociale che sono in fase di studio, crediamo opportuno e logico di proporre che l'assegno di conguaglio, il quale, grosso modo, rappresenta la voce di spesa di gran lunga preponderante (135 miliardi), sia corrisposto secondo la seguente scala di aliquote progressive: nel primo anno (bilancio 1951-52) il 30 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno di conguaglio di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente progetto di legge, nel secondo anno (bilancio 1952-53) il 55 per cento, nel terzo anno (bilancio 1953-54) l'80 per cento, ed, infine, nel quarto anno (bilancio 1954-55) il 100 per 100 del predetto assegno di conguaglio. Insomma, tale assegno verrebbe corrisposto integralmente soltanto a decorrere dal 1° luglio del 1954. E così nel bilancio di questo anno la spesa complessiva (a decorrere dal 1° settembre del 1951) sarebbe di circa 38 miliardi di lire, nel secondo anno di 79, nel terzo di 113, e nel quarto, naturalmente, di 140 miliardi di lire. In tal modo, se è vero che la spesa a tale titolo aumenterebbe notevolmente di anno in anno, non è meno vero, che, frattanto, anche il reddito nazionale dovrebbe essere suscettibile di un notevole incremento. Da parte degli studiosi della materia si afferma infatti — e ciò parrebbe confermato anche dai rilievi statistici ufficiali — che, come minimo, il reddito complessivo nazionale, stimato attualmente in 8000 miliardi di lire, sia suscettibile di un incremento all'incirca del 5 per cento all'anno, e cioè di 400 miliardi di lire già nel calcolo del primo anno.

Stando così le cose è ovvio che il graduale aumento erariale della spesa per le pensioni di guerra troverebbe parallelamente un termine di compenso nei proventi che possono derivare dal suddetto incremento del reddito nazionale complessivo.

Crediamo che questa proposta, di carattere conciliativo, non soltanto valga a dimostrare il nostro senso di comprensione, di prudenza e di responsabilità, ma sia tale da demolire qualsiasi critica in ordine al peso dell'impegno finanziario che deriverebbe dall'accoglimento delle nostre proposte.

Da parte nostra, come gli onorevoli colleghi avranno avuto campo di rilevare leggendo le

pagine che precedono, nella compilazione di questo progetto di legge ci siamo sempre preoccupati di mantenerci nell'ambito di valori posti ad un limite minimo estremo, che però risultasse ancora compatibile con le concrete esigenze di vita dei minorati e dei congiunti dei Caduti in guerra. In altre parole, noi, partendo da un obiettivo esame della odierna situazione economico-sociale del Paese e delle reali condizioni di fatto che concernono gli aventi diritto, anzitutto abbiamo fissato alcuni caposaldi fondamentali di minima, ma necessaria e appena sufficiente entità economica per gli indennizzi di base. In seguito, con l'impiego di numerosi ed ineccepibili rapporti di interdipendenza e di comparazione, abbiamo sviluppato la materia con un procedimento logico, fino a comporre un complesso razionale, organico e coordinato, il quale, se non presumiamo troppo, è ben difficile che possa offrire il fianco ad una critica, va da sé, che non sia superficiale, speciosa e preconcepita, ma oggettiva, serena, cosciente ed equilibrata. In altre parole, da parte nostra non abbiamo voluto sottostare al criterio assurdo, irrazionale ed iniquo, di comprimere questa delicata, complessa ed impegnativa materia, per subordinarla, già in partenza, a prestabiliti ed invalicabili confini di spesa globale massima, come invece ha sempre fatto il Governo, ma abbiamo seguito una strada opposta, e cioè quella di procedere prima alla valutazione del danno per casi tipici e poi alla determinazione dell'entità della spesa complessiva. Questa è l'unica strada razionale ed equa che in tale campo bisogna seguire, a meno che, disprezzando la logica ed ogni onesto proposito, si voglia consapevolmente perpetrare, nei confronti degli aventi diritto, una vera e propria ingiustizia, ed incorrere in una vera e propria inadempienza. Si dia pure un minimo ai pensionati di guerra, sta bene, ma da questo minimo, che, naturalmente, deve rispondere ad un criterio di equità e di razionalità, non si può più assolutamente deflettere, comunque risulti la conseguente spesa complessiva. Se si dovesse procedere in modo diverso è fatale che si perpetuerebbe l'ignominia di obbligare ancora a sacrificarsi ed a condurre una vita di privazioni e di disagi per effetto dei mali postumi della guerra, proprio coloro che sono le

principali vittime della guerra stessa. Ed infatti, una delle due: o lo Stato si decide una buona volta per sempre a corrispondere ai pensionati di guerra ciò che è di loro spettanza oppure lo Stato persiste nel rifiuto di assolvere al suo preciso impegno. È ovvio che in quest'ultima ipotesi saranno proprio le principali vittime della guerra, che, oltre ad aver subito il danno ed il triste peso di dolori e di sofferenze che lo accompagnano, continueranno, come sempre, ad essere defraudate di quanto loro compete in virtù di un sacrosanto diritto acquisito. Da questo drammatico dilemma non si sfugge. La pensione di guerra — ripetiamo ancora — non è e non può essere una semplice e mortificante assistenza pietosa, ma è e dev'essere un vero e proprio diritto, da liquidarsi in base alla valutazione razionale del danno subito.

Pertanto, noi ci rifiutiamo di credere che il Paese, qualora si rendesse consapevole che, in effetti, le principali vittime della guerra sono defraudate di quel minimo che loro compete, sia disposto di tollerare con indifferenza che possa perpetuarsi una simile ignominia. Il nostro Paese ha dato tali prove di umanità, di onestà e di civiltà da conferirci la più assoluta certezza che, se conoscesse a fondo la realtà della situazione, come una sola anima si ribellerebbe ad essa e reclamerebbe che a qualsiasi costo sia resa giustizia a chi di diritto.

Il fatto grave è questo: la massa dei pensionati di guerra è enorme. Sicuro. Siamo nel campo dei grandi numeri, dove, anche un modestissimo aumento per ogni singola voce comporta, poi, nel complesso, somme imponenti. Ed infatti, è facile comprendere che quando si tratta di 355.449 minorati, di 275.784 vedove con o senza orfani od orfani soli, di 247.466 genitori, collaterali ed assimilati dei Caduti in guerra, anche un minimo aumento *pro-capite* finisce di produrre, nel complesso, somme elevate. Invece, ad esempio, per l'aumento del 30 per cento, che da parte nostra proponiamo per il passaggio dalla pensione del raggruppamento di base a quella dei raggruppamenti successivi, siccome è relativamente limitato il numero degli ufficiali, il totale di maggior spesa si traduce in una somma irrisoria: sono le pensioni proposte per i rispettivi raggruppamenti di base (sottufficiali e truppa) le quali, anche se contenute in cifre modeste, dato il numero

enorme delle partite vigenti e le insignificanti somme che attualmente vengono corrisposte, producono, nel complesso, un aumento di peso preponderante. Ma, che colpa ne hanno di questo tremendo stato di fatto i minorati che portano nelle loro carni i segni di una perpetua sofferenza, le vedove e gli orfani che, rispettivamente, hanno sacrificato per la guerra il marito ed il padre, ed i genitori il loro figlio, e cioè gli affetti più santi, non solo, ma hanno anche perso il loro più valido sostegno per le dure lotte per la vita? Sono forse essi che hanno voluto ridursi in queste condizioni, o non è piuttosto la collettività che ha loro imposto questo sacrificio? Certo che se non si fossero fatte le guerre, oggi non ci sarebbero né minorati, né congiunti di Caduti in guerra. Ma, le guerre, purtroppo, si sono fatte, ed ora è fatale che bisogna subirne le dolorose conseguenze. Il numero di questi sventurati è una tragica realtà. Esso, se non si faranno più guerre, sarà bensì destinato a ridursi a poco a poco per la naturale scomparsa dei titolari del diritto, molti dei quali sono ormai di età inoltrata, ma, oggi, questo numero è ancora imponente, e, pertanto, non è assolutamente ammissibile che si consumi il delitto di arbitrariamente fissare le pensioni al disotto del livello di una valutazione onesta e razionale per circoscrivere ad una entità empiricamente predisposta la spesa complessiva. Il danno da risarcire per ogni singolo caso è quello che dev'essere, ed il numero delle partite, purtroppo, è quello che è. Sono questi gli indeclinabili ed inobliabili aspetti più salienti della spaventosa equazione della guerra.

Durante la discussione in Senato della legge del 10 agosto 1950, il nostro sommo maestro di diritto, l'onorevole Orlando, al quale spetta il merito di alcune fondamentali norme di legge in materia di pensioni di guerra, si è espresso nei seguenti termini: « Oggi la parola "riconoscenza" spiace ed è accusata di retorica, perchè di questi tempi la retorica ha una pessima stampa; eppure "riconoscenza" nel suo significato etimologico, ossia da "riconoscere", sarebbe nel caso la parola veramente giusta, che è l'ammissione di un debito, di un vero e proprio debito, per il quale non v'è nemmeno il bisogno di un rapporto causale, bastando semplicemente un rapporto occasionale ».

Ed in seguito, Egli, riferendosi alle obie-

zioni fraposte dalla maggioranza della V Commissione del Senato (finanze e tesoro) circa l'entità della spesa che sarebbe derivata dallo eventuale accoglimento delle proposte allora avanzate dalla minoranza della Commissione nel proprio controprogetto, affermava: « E neppure io vorrò svalutare tale obiezione; però, ecco il nesso, per cui la mia allusione iniziale non era fuori luogo e non era accademica, giacchè, se ed in quanto riconoscete che quello dei mutilati di guerra è un diritto acquisito, allora voi non potete più opporre la mancanza di mezzi. L'opponete forse ai creditori dello Stato? Riconosciuto un diritto, l'obiezione "non ho i mezzi" non basta ». Parole illuminate e sagge del nostro illustre Collega. Non basta dire che non si hanno i mezzi. Sarebbe troppo comodo. I mezzi bisogna trovarli. Un cittadino che intenda farsi risarcire un danno arrecatogli da un altro cittadino, può procedere nei suoi confronti a termine di legge, e, se costui fosse inadempiente, può provocarne, a seconda dei casi, o il fallimento od il sequestro e la vendita dei suoi beni privati. Ma lo Stato italiano non si trova affatto in simili condizioni e non può di certo fallire per tale motivo. Deve semplicemente procurarsi i mezzi indispensabili per adempiere ai suoi precisi e sacrosanti impegni. La vecchia classe borghese dirigente, la vera responsabile di tutte le guerre, ha sempre ipocritamente promesso al popolo mari e monti alla vigilia di mandarlo al massacro, ma poi, alla resa dei conti, e cioè, nella fattispecie, quando si tratta di pagare le pensioni di guerra, essa ha l'impudenza di sollevare l'ostacolo insormontabile delle difficoltà di bilancio. Nei confronti dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei Caduti in guerra è sacrilego, assurdo ed inumano accampare presunte difficoltà di bilancio. Essi hanno un sacrosanto diritto al risarcimento di un danno subito e questo diritto non può essere conculcato da chicchessia. La sofferenza degli invalidi e dei congiunti dei Caduti in guerra è la prima e la più sacra sofferenza che si deve umanamente e concretamente lenire. Ecco la legge dominante ed indeclinabile che una Nazione democratica e civile, che abbia appena un minimo di rispetto verso se stessa, ha il dovere di applicare a qualsiasi costo. Non c'è via di mezzo.

E d'altronde, si provi il Governo ad eliminare le spese inutili, a ridurre quelle non necessarie e ad essere meno tenero verso gli esosi capitalisti, ed allora vedrà che gliene resteranno in abbondanza per soddisfare alla indeclinabile esigenza di cui trattasi. Si pensi che, ad esempio, una sola divisione corazzata costa 150 miliardi, e cioè 10 miliardi in più dell'aumento annuale che noi proponiamo per le pensioni. E se mai, si provi un po' il Governo a colpire sul serio tutti quei profittatori che, speculando sulla guerra, non solo non hanno sofferto niente, ma hanno accumulato milioni e miliardi. Non è una vera infamia che questa progenie se ne rimanga tranquilla a continuare a svolgere i suoi affari, più o meno puliti, ed a godersi il frutto delle sue esose speculazioni, mentre invece le povere ed ignare vittime della guerra, dopo tante sofferenze, tanti tormenti e tanti dolori, siano sempre più condannate a dibattersi in gravi difficoltà economiche? Questo sconcio deve cessare. Lo impone il nostro senso di onestà, di umanità e di giustizia. Noi, fedeli agli impegni che nel giugno del 1950 abbiamo liberamente assunti dalla tribuna parlamentare di fronte al Paese, ci siamo accinti a compilare questo progetto con cuore, con coscienza e con la piena consapevolezza, da un lato, di quelle che sono le condizioni economico-sociali del Paese, e, dall'altro, di quelli che sono i sacrosanti diritti dei pensionati di guerra. Noi siamo quindi fermamente convinti di aver saputo contemperare l'una cosa all'altra. Questo, in realtà, doveva farlo il Governo. Non lo ha fatto e non lo farà mai, semplicemente perchè non intende farlo. Ecco tutto.

Ora questo progetto di legge verrà sottoposto all'esame del Senato della Repubblica. Possa il potere legislativo, con la sua alta saggezza e la sua suprema autorità, ordinare che lo Stato italiano assolva degnamente ai suoi impegni e compia finalmente quest'atto di giustizia e di doverosa onestà verso le principali vittime della guerra, le quali attendono fiduciose nel loro buon diritto ed in quella che dovrebbe essere la gratitudine della Patria verso i figli migliori che si sacrificarono per lei.

*Per i proponenti, CERRUTI.*

PROSPETTO I.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella C)

## Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di congruaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Nuova pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	95.065 91.065	37.000	38.000	30.000 27.000	105.000 102.000	9.935 10.935	5.934
A bis . . . . .	88.065 84.065	37.000	33.000	27.000 24.000	97.000 93.000	8.935 9.935	5.934
B . . . . .	75.349 71.349	37.000	28.950	24.000 21.000	89.950 86.950	14.601 15.601	5.934
C . . . . .	66.974 63.974	37.000	18.408	22.000 19.000	77.408 74.408	10.434 10.434	6.434
D . . . . .	66.565 63.565	37.000	18.000	20.000 17.000	75.000 72.000	8.435 8.435	6.434
E . . . . .	62.282 59.282	37.000	16.717	15.000 12.000	68.717 65.717	6.434 6.434	6.434
F . . . . .	60.074 57.074	37.000	15.008	15.000 12.000	67.008 64.008	6.934 6.934	6.934
G/1 . . . . .	56.015 53.015	37.000	13.950	12.000 9.000	62.950 59.950	6.934 6.934	6.934
G/2/3 . . . . .	44.015	37.000	13.950	12.000 9.000	62.950 59.950	18.934 15.934	6.934
1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	26.502	37.000	—	—	37.000	10.498	10.498

L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge).

L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge.

La nuova pensione di base è quella della prima categoria della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinarla è illustrato nella relazione al progetto di legge. Essa assorbe la precedente pensione di base, la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza.

L'assegno di congruaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di base e quella precedente (art. 1 del progetto di legge).

## PROSPETTO II.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella C)

## Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2° Raggruppamento).

## PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di congruaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Nuova pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	96.787 92.787	48.100	38.000	30.000 27.000	116.100 113.100	19.313 20.313	15.314
A bis . . . . .	89.787 85.787	48.100	33.000	27.000 24.000	108.100 105.100	18.313 19.313	15.314
B . . . . .	77.070 73.070	48.100	28.950	24.000 21.000	101.050 98.050	23.980 24.980	15.314
C . . . . .	68.696 65.696	48.100	18.408	22.000 19.000	88.508 85.508	19.813 19.813	15.814
D . . . . .	68.286 65.286	48.100	18.000	20.000 17.000	86.100 83.100	17.814 17.814	15.814
E . . . . .	64.003 61.003	48.100	16.717	15.000 12.000	79.817 76.817	15.814 15.814	15.814
F . . . . .	61.795 58.795	48.100	15.008	15.000 12.000	78.108 75.108	16.314 16.314	16.314
G/1 . . . . .	57.736 54.736	48.100	13.950	12.000 9.000	74.050 71.050	16.314 16.314	16.314
G/2/3 . . . . .	45.736	48.100	13.950	12.000 9.000	74.050 71.050	28.314 25.314	16.314
1ª categoria . . . . .	28.223	48.100	—	—	48.100	19.877	19.877

L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge).

L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge.

La nuova pensione di base è quella della prima categoria della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinarla è illustrato nella relazione al progetto di legge. Essa assorbe la precedente pensione di base, la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza.

L'assegno di congruaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di base e quella precedente (art. 1 del progetto di legge).

## PROSPETTO III.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella C)

## Ufficiali superiori e gradi equiparati (3° Raggruppamento).

## PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Nuova pensione di base	Assegno di super- invalidità	Indennità di accom- pagnamento			
A . . . . .	97.961 93.961	62.530	38.000	30.000 27.000	130.530 127.530	32.569 33.569	L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella della prima categoria della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinarla è illustrato nella relazione al progetto di legge. Essa assorbe la precedente pensione di base, la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza. L'assegno di conguaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di base e quella precedente (art. 1 del progetto di legge).
A bis . . . . .	90.962 86.962	62.530	33.000	27.000 24.000	122.530 119.530	31.569 32.569	
B . . . . .	78.245 74.245	62.530	28.950	24.000 21.000	115.480 112.480	37.235 38.235	
C . . . . .	69.870 66.870	62.530	18.408	22.000 19.000	102.938 99.938	33.069 33.069	
D . . . . .	69.462 66.462	62.530	18.000	20.000 17.000	100.530 97.530	31.069 31.069	
E . . . . .	65.178 62.178	62.530	16.717	15.000 12.000	94.247 91.247	29.069 29.069	
F . . . . .	62.970 59.970	62.530	15.008	15.000 12.000	92.538 89.538	29.569 29.569	
G/1 . . . . .	58.912 55.912	62.530	13.950	12.000 9.000	88.480 85.480	29.569 29.569	
G/2/3 . . . . .	46.912	62.530	13.950	12.000 9.000	88.480 85.480	41.569 38.569	
I <sup>a</sup> categoria . . . . .	29.398	62.530	—	—	62.530	33.132	

## PROSPETTO IV.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella C)

## Ufficiali generali e gradi equiparati (4° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LOEDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione.	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di congruaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Nuova pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	98.797 94.797	81.289	38.000	30.000 27.000	149.289 146.289	46.492	L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella della prima categoria della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinarla è illustrato nella relazione al progetto di legge. Essa assorbe la precedente pensione di base, la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di congruenza. L'assegno di congruaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di base e quella precedente (art. 1 del progetto di legge).
A bis . . . . .	91.797 87.797	81.289	33.000	27.000 24.000	141.289 138.289	46.492	
B . . . . .	79.081 75.081	81.289	28.950	24.000 21.000	134.239 131.239	46.492	
C . . . . .	70.706 67.706	81.289	18.408	22.000 19.000	121.697 118.697	46.992	
D . . . . .	70.297 67.297	81.289	18.000	20.000 17.000	119.289 116.289	46.992	
E . . . . .	66.014 63.014	81.289	16.717	15.000 12.000	113.006 110.006	46.992	
F . . . . .	63.806 60.806	81.289	15.008	15.000 12.000	111.297 108.297	47.492	
G/1 . . . . .	59.748 56.748	81.289	13.950	12.000 9.000	107.239 104.239	47.492	
G/2/3 . . . . .	47.748 56.748	81.289	13.950	12.000 9.000	107.239 104.239	47.492	
1ª categoria . . . . .	30.234	81.289	—	—	81.289	51.055	

PROSPETTO V.

**PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella D)**  
**Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1° Raggruppamento).**

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Attuale pen- sione di base più l'assegno di conguaglio	Assegno di super- invalidità	Indennità di accom- pagnamento	TOTALE			
A . . . . .	91.964 87.964	33.898	38.000	30.000 27.000	101.898 98.898	9.935 10.935	5.934	L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella preesistente con l'aggiunta dello stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola lettera della corrispondente tabella C. Essa assorbe la precedente pensione di base la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza. L'assegno di conguaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di prima categoria della tabella C e quella, precedente, pure della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinare la nuova pensione di prima categoria della tabella C è illustrato nella relazione al progetto di legge. Per l'assegno di conguaglio vedi l'articolo 1 del progetto di legge.
A bis . . . . .	84.963 80.963	33.898	33.000	27.000 24.000	92.898 90.898	8.935 9.935	5.934	
B . . . . .	72.247 68.247	33.898	28.950	24.000 21.000	86.848 83.848	14.601 15.601	5.934	
C . . . . .	63.872 60.872	33.898	18.408	22.000 19.000	74.306 71.306	10.434 10.434	6.434	
D . . . . .	63.463 60.463	33.898	18.000	20.000 17.000	71.898 68.898	8.435 8.435	6.434	
E . . . . .	59.180 56.180	33.898	16.717	15.000 12.000	65.615 62.615	6.434 6.434	6.434	
F . . . . .	56.972 53.972	33.898	15.008	15.000 12.000	63.906 60.906	6.934 6.934	6.934	
G/1 . . . . .	52.913 49.913	33.898	13.950	12.000 9.000	59.848 56.848	6.934 6.934	6.934	
G/2/3 . . . . .	40.913	33.898	13.950	12.000 9.000	59.848 56.848	18.934 15.934	6.934	
1ª categoria . . . . .	25.201	35.699	—	—	35.699	10.498	10.498	

## PROSPETTO VI.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDITÀ E PRIMA CATEGORIA (Tabella D)

## Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2° Raggruppamento).

## PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSEERVAZIONI
		Attuale pensione di base più l'assegno di conguaglio	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	93.760 89.760	45.074	38.000	30.000 27.000	113.074 110.074	15.314	L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggiunta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella preesistente con l'aggiunta dello stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola lettera della corrispondente tabella C. Essa assorbe la precedente pensione di base la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza. L'assegno di conguaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di prima categoria della tabella C e quella precedente, pure di calcolo per determinare la nuova pensione di prima categoria della tabella C è illustrato nella relazione al progetto di legge. Per l'assegno di conguaglio vedi l'articolo 1 del progetto di legge.
A bis . . . . .	86.760 82.760	45.074	33.000	27.000 24.000	105.074 102.074	15.314	
B . . . . .	74.043 70.043	45.074	28.950	24.000 21.000	98.024 95.024	15.314	
C . . . . .	65.668 62.668	45.074	18.408	22.000 19.000	85.482 82.482	15.814	
D . . . . .	65.260 62.260	45.074	18.000	20.000 17.000	83.074 80.074	15.814	
E . . . . .	60.977 57.977	45.074	16.717	15.000 12.000	76.791 73.791	15.814	
F . . . . .	58.768 55.768	45.074	15.008	15.000 12.000	75.082 72.082	16.314	
G/1 . . . . .	54.710 71.710	45.074	13.950	12.000 9.000	71.024 68.024	16.314	
G/2/3 . . . . .	42.710	45.074	13.950	12.000 9.000	71.024 68.024	16.314	
I <sup>a</sup> categoria . . . . .	26.997	46.874	—	—	46.874	19.877	

## PROSPETTO VII.

## PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella D)

## Ufficiali superiori e gradi equiparati (3° Raggruppamento).

## PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di congruaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Attuale pensione di base più l'assegno di congruaglio	Assegno di invalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	94.993 90.993	59.561	38.000	30.000 27.000	127.561 124.561	32.569 33.569	L'assegno di superinvalidità rimane immutato così come è stabilito nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggruata di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella preesistente con l'aggiunta dello stesso assegno di congruaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola lettera della corrispondente tabella C. Essa assorbe la precedente pensione di base la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza. L'assegno di congruaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione e quella precedente, pure della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinare la nuova pensione di prima categoria della tabella C è illustrato nella relazione al progetto di legge. Per l'assegno di congruaglio vedi l'articolo 1 del progetto di legge.
A bis . . . . .	87.990 83.990	59.561	33.000	27.000 24.000	119.561 116.561	31.569 32.569	
B . . . . .	75.276 71.276	59.561	28.950	24.000 21.000	112.511 109.511	37.235 38.235	
C . . . . .	66.901 63.901	59.561	18.408	22.000 19.000	99.969 96.969	33.069 33.069	
D . . . . .	66.493 63.493	59.561	18.000	20.000 17.000	97.561 94.561	31.069 31.069	
E . . . . .	62.210 59.210	59.561	16.717	15.000 12.000	91.278 88.278	29.069 29.069	
F . . . . .	60.001 57.001	59.561	15.008	15.000 12.000	89.569 86.569	29.569 29.569	
G/1 . . . . .	55.943 52.943	59.561	13.950	12.000 9.000	85.511 82.511	29.569 29.569	
G/2/3 . . . . .	43.943	59.561	13.950	12.000 9.000	85.511 82.511	41.569 38.569	
1ª categoria . . . . .	28.230	61.362	—	—	61.362	33.132	

PROSPETTO VIII.  
PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (Tabella D).  
Ufficiali generali e gradi equiparati (4° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Qualifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
		Attuale pensione di base più l'assegno di conguaglio	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento			
A . . . . .	95.713 91.713	78.204	38.000	30.000 27.000	50.492 51.492	46.492	L'assegno di superinvalidità rimane inmutato così come è stabilito nella tabella B della legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione della lettera B per la quale si propone una aggrinta di lire 56.000 all'anno (art. 5 del progetto di legge). L'indennità di accompagnamento è quella relativa alle nuove proposte di cui all'articolo 9 del progetto di legge. La nuova pensione di base è quella preesistente con l'aggrinta dello stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola lettera della corrispondente tabella C. Essa assorbe la precedente pensione di base la quale era composta: della pensione tabellare, dell'assegno supplementare, dell'assegno speciale temporaneo e della indennità di contingenza. L'assegno di conguaglio rappresenta la differenza fra la nuova pensione di prima categoria della tabella C e quella precedente, pure della tabella C. Il procedimento di calcolo per determinare la nuova pensione di prima categoria della tabella C è illustrato nella relazione al progetto di legge. Per l'assegno di conguaglio vedi l'articolo 1 del progetto di legge.
A bis . . . . .	88.713 84.713	78.204	33.000	27.000 24.000	49.492 50.492	46.492	
B . . . . .	75.996 71.996	78.204	28.950	24.000 21.000	55.158 56.158	46.492	
C . . . . .	67.621 64.621	78.204	18.408	22.000 19.000	50.992 50.992	46.992	
D . . . . .	67.213 64.213	78.204	18.000	20.000 17.000	48.992 48.992	46.992	
E . . . . .	62.929 59.929	78.204	16.717	15.000 12.000	46.992 46.992	46.992	
F . . . . .	60.721 57.721	78.204	15.008	15.000 12.000	47.492 47.492	47.492	
G/1 . . . . .	56.663 53.663	78.204	13.950	12.000 9.000	47.492 47.492	47.492	
G/2/3 . . . . .	44.663	78.204	13.950	12.000 9.000	59.492 59.492	47.492	
1ª categoria . . . . .	28.950	80.005	—	—	51.055	51.055	

## PROSPETTO IX.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella C).

## Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	11.468	29.600	18.132	Le nuove pensioni complessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate moltiplicando la corrispondente pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ): 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30). L'assegno di conguaglio risulta dalla differenza fra la nuova pensione e quella preesistente (vedi l'art. 1 del progetto di legge).
3 <sup>a</sup> . . . . .	8.206	27.750	19.544	
4 <sup>a</sup> . . . . .	5.603	25.900	20.297	
5 <sup>a</sup> . . . . .	3.764	22.200	18.436	
6 <sup>a</sup> . . . . .	2.956	18.500	15.544	
7 <sup>a</sup> . . . . .	2.193	14.800	12.607	
8 <sup>a</sup> . . . . .	1.532	11.100	9.568	

PROSPETTO X.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella C).Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2<sup>o</sup> Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	12.900	38.480	25.580	Le nuove pensioni complessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate moltiplicando la corrispondente pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ): 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).  L'assegno di conguaglio risulta dalla differenza fra la nuova pensione e quella preesistente (vedi l'art. 1 del progetto di legge).
3 <sup>a</sup> . . . . .	9.628	36.075	26.447	
4 <sup>a</sup> . . . . .	6.902	33.670	26.768	
5 <sup>a</sup> . . . . .	4.792	28.860	24.068	
6 <sup>a</sup> . . . . .	3.728	24.050	20.322	
7 <sup>a</sup> . . . . .	2.796	19.240	16.444	
8 <sup>a</sup> . . . . .	1.988	14.430	12.442	

## PROSPETTO XI.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIA DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella C).Ufficiali superiori e gradi equiparati (3<sup>o</sup> Raggruppamento).PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo loro complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	13.856	50.024	36.168	Le nuove pensioni complessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate moltiplicando la corrispondente pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ): 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).  L'assegno di conguaglio risulta dalla differenza fra la nuova pensione e quella preesistente (vedi l'art. 1 del progetto di legge).
3 <sup>a</sup> . . . . .	10.535	46.897	36.363	
4 <sup>a</sup> . . . . .	7.759	43.771	36.012	
5 <sup>a</sup> . . . . .	5.561	37.518	31.957	
6 <sup>a</sup> . . . . .	4.354	31.265	26.911	
7 <sup>a</sup> . . . . .	3.304	25.012	21.707	
8 <sup>a</sup> . . . . .	2.352	18.759	16.407	

## PROSPETTO XII.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella C).Ufficiali generali e gradi equiparati (4<sup>o</sup> Raggruppamento).PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	15.479	65.031	49.552	Le nuove pensioni complessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate moltiplicando la corrispondente pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ): 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).  L'assegno di conguaglio risulta dalla differenza fra la nuova pensione e quella preesistente (vedi l'art. 1 del progetto di legge).
3 <sup>a</sup> . . . . .	12.105	60.967	48.862	
4 <sup>a</sup> . . . . .	9.443	56.902	47.459	
5 <sup>a</sup> . . . . .	7.169	48.773	41.604	
6 <sup>a</sup> . . . . .	5.745	40.644	34.899	
7 <sup>a</sup> . . . . .	4.358	32.516	28.158	
8 <sup>a</sup> . . . . .	3.281	24.387	21.105	

## PROSPETTO XIII.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella D).Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1<sup>o</sup> Raggruppamento).PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	11.222	18.132	29.354	<p>Le nuove pensioni complessive mensili (4<sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola categoria della corrispondente tabella C.</p> <p>A sua volta le nuove pensioni complessive mensili della corrispondente tabella C sono state calcolate moltiplicando la pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>: 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).</p> <p>L'assegno di conguaglio è risultato dalla differenza fra la nuova pensione della corrispondente tabella C e la pensione preesistente (vedi l'articolo 1<sup>o</sup> del progetto di legge).</p>
3 <sup>a</sup> . . . . .	8.004	19.544	27.548	
4 <sup>a</sup> . . . . .	5.425	20.297	25.722	
5 <sup>a</sup> . . . . .	3.641	18.436	22.077	
6 <sup>a</sup> . . . . .	2.856	15.544	18.400	
7 <sup>a</sup> . . . . .	2.116	12.607	14.724	
8 <sup>a</sup> . . . . .	1.489	9.568	11.057	

## PROSPETTO XIV.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella D).

## Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	12.690	25.580	38.270	Le nuove pensioni complessive mensili (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola categoria della corrispondente tabella C. A sua volta le nuove pensioni complessive mensili della corrispondente tabella C sono state calcolate moltiplicando la pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> : 0,80; 0,74; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30). L'assegno di conguaglio è risultato dalla differenza fra la nuova pensione della corrispondente tabella C e la pensione preesistente (vedi l'articolo 1 del progetto di legge).
3 <sup>a</sup> . . . . .	9.453	26.447	35.900	
4 <sup>a</sup> . . . . .	6.751	26.768	33.519	
5 <sup>a</sup> . . . . .	4.678	24.068	28.745	
6 <sup>a</sup> . . . . .	3.635	20.322	23.957	
7 <sup>a</sup> . . . . .	2.732	16.444	19.176	
8 <sup>a</sup> . . . . .	1.945	12.442	14.387	

PROSPETTO XV.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIA DELLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella D).Ufficiali superiori e gradi equiparati (3<sup>o</sup> Raggruppamento).PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	13.683	36.168	49.851	<p>Le nuove pensioni complessive mensili (4<sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola categoria della corrispondente tabella C.</p> <p>A sua volta le nuove pensioni complessive mensili della corrispondente tabella C sono state calcolate moltiplicando la pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>: 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).</p> <p>L'assegno di conguaglio è risultato dalla differenza fra la nuova pensione della corrispondente tabella C e la pensione preesistente (vedi l'articolo I del progetto di legge).</p>
3 <sup>a</sup> . . . . .	10.384	36.363	46.747	
4 <sup>a</sup> . . . . .	7.637	36.012	43.649	
5 <sup>a</sup> . . . . .	5.458	31.957	37.415	
6 <sup>a</sup> . . . . .	4.264	26.911	31.175	
7 <sup>a</sup> . . . . .	3.236	21.707	24.943	
8 <sup>a</sup> . . . . .	2.311	16.407	18.718	

## PROSPETTO XVI.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2<sup>a</sup> ALLA 8<sup>a</sup> (Tabella D).Ufficiali generali e gradi equiparati (4<sup>o</sup> Raggruppamento).PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
2 <sup>a</sup> . . . . .	15.267	49.552	64.819	<p>Le nuove pensioni complessive mensili (4<sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio che è risultato dal calcolo per ogni singola categoria della corrispondente tabella C.</p> <p>A sua volta le nuove pensioni complessive mensili della corrispondente tabella C sono state calcolate moltiplicando la pensione di prima categoria per i coefficienti fissati dall'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, n. 876 (dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>: 0,80; 0,75; 0,70; 0,60; 0,50; 0,40; 0,30).</p> <p>L'assegno di conguaglio è risultato dalla differenza fra la nuova pensione della corrispondente tabella C e la pensione preesistente (vedi l'articolo 1 del progetto di legge).</p>
3 <sup>a</sup> . . . . .	11.859	48.862	60.721	
4 <sup>a</sup> . . . . .	9.227	47.459	56.686	
5 <sup>a</sup> . . . . .	7.046	41.604	48.651	
6 <sup>a</sup> . . . . .	5.593	34.899	40.493	
7 <sup>a</sup> . . . . .	4.235	28.158	32.393	
8 <sup>a</sup> . . . . .	3.149	21.105	24.254	

PROSPETTO XVII.

## PENSIONI INDIRETTE

Vedove sole.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella G)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo men- sile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.939	18.500	13.561	Le nuove pensioni lorde com- plessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate multipli- cando per 0,50 quelle corri- spondenti di prima categoria della tabella C. L'assegno di conguaglio è la differenza fra le nuove pensioni e quelle preesistenti (vedi l'art. 2 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	6.360	24.050	17.690	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	7.443	31.265	23.822	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	7.917	40.644	32.728	

(Tabella H)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo men- sile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.780	13.561	18.341	Le nuove pensioni lorde com- plessive (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> co- lonna) che è risultato dal calcolo per ogni voce della tabella G (vedi l'art. 2 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	6.210	17.690	23.900	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	7.309	23.822	31.131	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	7.750	32.728	40.478	

## PROSPETTO XVIII.

## PENSIONI INDIRETTE

Vedove sole ed inabili; oppure con orfani.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella I)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	5.116	13.561	18.677	Le nuove pensioni lorde com- plessive (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> co- lonna) che è risultato dal calcolo per ogni voce della tabella G (vedi l'art. 2 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	6.667	17.690	24.357	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	7.791	23.822	31.614	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	8.333	32.728	41.061	

(Tabella L)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo men- sile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.958	13.561	18.519	Le nuove pensioni lorde com- plessive (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> co- lonna) che è risultato dal cal- colo per ogni voce della tabella G (vedi l'art. 2 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	6.500	17.690	24.190	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	7.583	23.822	31.405	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	8.167	32.728	40.895	

## PROSPETTO XIX.

PENSIONI INDIRETTE  
Genitori, collaterali ed assimilati.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella M)

Grado militare del Caduto	Importo loro complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.291	14.800	12.509	Le nuove pensioni lorde complessive mensili (3 <sup>a</sup> colonna) sono determinate moltiplicando per 0,40 quelle corrispondenti di prima categoria della tabella C. L'assegno di conguaglio è la differenza fra le nuove pensioni e quelle preesistenti (vedi l'art. 3 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	3.308	19.240	15.932	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	4.086	25.012	20.926	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	5.531	32.516	26.985	

(Tabella N)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare dell'assegno di conguaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.176	12.509	14.685	Le nuove pensioni lorde complessive mensili (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> colonna) che è risultato dal calcolo per ogni voce della tabella M <sub>1</sub> (vedi l'art. 3 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	3.208	15.932	19.140	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	3.987	20.926	24.913	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	5.427	26.985	32.412	

PROSPETTO XX.

## PENSIONI INDIRETTE

Genitori, collaterali ed assimilati, inabili.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI  
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella O)

Grado militare del Caduto	Importo loro complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.412	12.509	14.921	Le nuove pensioni lorde com- plessive mensili (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> colonna) che è risultato dal calcolo per ogni voce della tabella M (vedi l'art. 3 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	3.500	15.932	19.432	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	4.250	20.926	25.176	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	5.667	26.985	32.652	

(Tabella P)

Grado militare del Caduto	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Ammontare del- l'assegno di con- guaglio mensile	Nuova pensione lorda complessiva mensile	OSSERVAZIONI
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.307	12.509	14.816	Le nuove pensioni lorde com- plessive mensili (4 <sup>a</sup> colonna) sono determinate sommando a quelle preesistenti lo stesso assegno di conguaglio (3 <sup>a</sup> colonna) che è risultato dal calcolo per ogni voce della tabella M (vedi l'art. 3 del progetto di legge).
Ufficiali inferiori e gradi equiparati .	3.375	15.932	19.307	
Ufficiali superiori e gradi equiparati .	4.167	20.926	25.093	
Ufficiali generali e gradi equiparati .	5.583	26.985	32.568	

PROSPETTO XXI.

NUMERO DELLE PARTITE VIGENTI AL 30 GIUGNO 1951  
PER LE PENSIONI DIRETTE ED INDIRETTE

## PENSIONI DIRETTE.

1 <sup>a</sup> categoria, con assegno di superinvalidità . . . . .	N.	30.957
1 <sup>a</sup> categoria, senza assegno di superinvalidità . . . . .	»	5.816
2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	27.107
3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	21.130
4 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	26.620
5 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	42.131
6 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	50.623
7 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	57.610
8 <sup>a</sup> categoria . . . . .	»	93.455
		<hr/>
Totale . . . . .	N.	355.449
		<hr/> <hr/>

## PENSIONI INDIRETTE.

Vedove ed orfani soli . . . . .	N.	275.784
Genitori, collaterali ed assimilati . . . . .	»	247.466
		<hr/>
Totale . . . . .	N.	523.250
		<hr/> <hr/>

Totale generale del numero delle pensioni dirette ed indirette . . . . . N. 878.699

---

---

*Suddivisione delle partite di 1<sup>a</sup> categoria con assegno di superinvalidità.*

(Tabella E)

Lettera A, . . . . .	N.	144	Lettera D, . . . . .	N.	335
Lettera A-bis, . . . . .	»	750	Lettera E, . . . . .	»	735
Lettera B, . . . . .	»	6.242	Lettera F, . . . . .	»	9.169
Lettera C, . . . . .	»	188	Lettera G, . . . . .	»	13.394

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai militari ed ai civili che abbiano conseguito o conseguano la pensione di guerra vita-

lizia o l'assegno rinnovabile, o conseguano l'indennità per una volta tanto, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *C* e *D* dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio della seguente misura annua:

Per gli ascritti	Sottufficiali e truppa	Ufficiali inferiori	Ufficiali superiori	Ufficiali generali
Alle lettere A, A bis e B della tabella E L.	71.214	183.763	342.819	557.898
Alle lettere C, D ed E della tabella E . . .	77.214	189.763	348.819	563.898
Alle lettere F e G della tabella E . . . . .	83.214	195.763	354.819	569.898
Alla 1ª categoria della tabella A . . . . .	125.978	238.527	397.583	612.662
Alla 2ª categoria della tabella A . . . . .	217.580	306.953	434.010	594.621
Alla 3ª categoria della tabella A . . . . .	234.531	317.361	436.353	586.344
Alla 4ª categoria della tabella A . . . . .	243.564	321.217	432.148	569.510
Alla 5ª categoria della tabella A . . . . .	221.229	288.812	383.487	499.251
Alla 6ª categoria della tabella A . . . . .	186.529	243.862	322.926	418.795
Alla 7ª categoria della tabella A . . . . .	151.288	197.322	260.489	337.891
Alla 8ª categoria della tabella A . . . . .	114.817	149.306	196.884	253.263

## Art. 2.

Alla vedova del militare o del civile morto per causa di guerra, ed agli orfani, di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che abbiano conseguito o conseguano la pensione di guerra, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *G*, *H*, *I* e *L* dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio della seguente misura annua:

Sottufficiali e truppa . . . . .	lire 162.728
Ufficiali inferiori . . . . .	» 212.282
Ufficiali superiori . . . . .	» 285.866
Ufficiali generali . . . . .	» 392.734

## Art. 3.

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile morto per causa di guerra che abbiano conseguito o conseguano la pensione di guerra, in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto per le tabelle *M*,

*N*, *O* e *P* dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuto un assegno di conguaglio della seguente misura annua:

Sottufficiali e truppa . . . . .	lire 150.107
Ufficiali inferiori . . . . .	» 191.183
Ufficiali superiori . . . . .	» 251.105
Ufficiali generali . . . . .	» 323.819

Un terzo di detto assegno di conguaglio spetta pure ai genitori che abbiano conseguito o conseguano la pensione speciale di cui all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

## Art. 4.

L'assegno annuo di conguaglio di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente progetto di legge è corrisposto nel modo seguente: il 30 per cento nell'esercizio 1951-52; il 55 per cento nell'esercizio 1952-53; l'80 per cento nell'esercizio 1953-54; ed il cento per cento a decorrere dal 1° luglio del 1954 in avanti.

## Art. 5.

Ai titolari di pensione di guerra di prima categoria che abbiano conseguito o conseguano l'assegno di superinvalidità di cui alla lettera B della Tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è dovuta una aggiunta all'assegno di superinvalidità di lire 56.000 all'anno.

## Art. 6.

L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Quando con una invalidità ascrivibile ad una delle lettere della Tabella E coesistano altre infermità, pure ascrivibili ad una delle lettere della Tabella E, al mutilato od invalido di guerra è dovuto il cumulo degli assegni di superinvalidità corrispondenti alle lettere stesse.

« Al mutilato od invalido di guerra ascritto alla prima categoria della Tabella A, che non fruisca di assegno di superinvalidità, qualora coesistano altre infermità ascrivibili alle categorie della stessa Tabella A, è dovuto un assegno di cumulo pari al terzo del trattamento economico complessivo della categoria aggiunta, ivi compreso il corrispondente assegno di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge.

« Qualora con una infermità di seconda categoria coesistano altre minori infermità, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di prima categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda, ivi compresi i corrispondenti assegni di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

« L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

« La Tabella F della legge 10 agosto 1950, n. 648, è soppressa ».

## Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno rinnovabile, della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria, ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il loro reddito sia inferiore al trattamento economico complessivo di cui alla prima categoria della Tabella A, del gruppo dei sottufficiali e truppa, non superinvalidi, della Tabella C, ivi compreso l'assegno di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile nè sequestrabile, di lire 72.000 all'anno ».

## Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno rinnovabile, delle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>, che siano di età inferiore a 60 anni compiuti e che risultino incollocati, è concesso un assegno di incollocamento pari alla differenza fra la pensione complessiva che percepiscono e quella di cui alla prima categoria della Tabella A, del gruppo dei sottufficiali e truppa, non superinvalidi, ivi compreso l'assegno di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge ».

## Art. 9.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od infermità di cui alle lettere della Tabella E, è concessa una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnatore venga disimpegnato da un familiare del grande invalido.

« L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera A . . . . .	lire	30.000
Lettera A-bis . . . . .	»	27.000
Lettera B . . . . .	»	24.000
Lettera C . . . . .	»	22.000
Lettera D . . . . .	»	20.000
Lettera E ed F . . . . .	»	15.000
Lettera G . . . . .	»	12.000

« Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

Lettera A . . . . .	lire	27.000
Lettera A-bis . . . . .	»	24.000
Lettera B . . . . .	»	21.000
Lettera C . . . . .	»	19.000
Lettera D . . . . .	»	17.000
Lettera E ed F . . . . .	»	12.000
Lettera G . . . . .	»	9.000

« È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.

« L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ».

#### Art. 10.

La misura dell'indennità speciale annua di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata da lire 20.000 a lire 87.600.

#### Art. 11.

La misura della integrazione annua di cui all'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata da lire 3.000 a lire 50.000.

#### Art. 12.

La misura della integrazione annua di cui all'articolo 61 della legge 10 agosto n. 648, è elevata da lire 36.000 a lire 72.000.

#### Art. 13.

Il limite di lire 240.000 di reddito complessivo annuo, di cui agli articoli 41, 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dall'importo del trattamento economico complessivo di spettanza degli invalidi ascritti alla prima categoria della Tabella A, del gruppo sottufficiali e truppa, non superinvalidi, della Tabella C, ivi compreso l'assegno di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge.

Per il riesame delle domande respinte unicamente perchè il reddito complessivo è risultato superiore al limite di lire 240.000 annue di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, viene provveduto d'ufficio.

#### Art. 14.

Nei casi di riversabilità, cumulo, ripartizione, opzione, assegnazione del trattamento più favorevole e simili, della pensione di guerra previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, qualora nella legge stessa sia stabilito che alla pensione tabellare si aggiungono gli assegni accessori, dev'essere compreso anche l'assegno di conguaglio di cui alla presente legge.

#### Art. 15.

La ritenuta di cui agli articoli 32 e 34 e la detrazione di cui all'articolo 37 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

#### Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta ».

#### Art. 17.

L'ammontare complessivo della pensione, o dell'assegno rinnovabile o della indennità per una volta tanto, ivi compreso l'assegno di conguaglio di cui alla presente legge, di spettanza dei mutilati ed invalidi ascritti alle otto cate-

gorie della Tabella A, delle vedove e degli orfani di cui agli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1951, n. 648, dei genitori, collaterali ed assimilati dei Caduti in guerra, è ancorato allo stipendio iniziale complessivo dell'impiegato di ruolo dello Stato, di grado XI del gruppo C, coniugato, senza prole, residente in una città con oltre 800.000 abitanti, ed è soggetto a tutte le variazioni percentuali, in più od in meno, di tale stipendio.

Agli effetti delle variazioni percentuali di cui al comma precedente valgono i seguenti termini di confronto:

a) la pensione complessiva per gli ascritti alla prima categoria della Tabella A, non superinvalidi, per il gruppo dei sottufficiali e truppa, della Tabella C, la quale, in base al trattamento complessivo previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, con l'aggiunta dell'assegno di conguaglio di cui all'articolo 1 della presente legge, ammonta a lire 444.000 all'anno.

b) lo stipendio complessivo dell'impiegato statale di cui al primo comma, così formato: stipendio annuo, lire 215.000; carovita, lire 233.400; tredicesima mensilità, lire 33.127; assegno perequativo, lire 24.000; premio giornaliero di presenza, di lire 94 al giorno per una media di 276 giorni, lire 25.944; in totale lire 531.741.

Gli assegni di superinvalidità e di cumulo, l'indennità di accompagnamento, nonché tutti gli assegni e le indennità speciali di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati o non modificati con la presente legge, non sono soggetti alle variazioni percentuali di cui al primo comma di questo articolo.

#### Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma il godimento dei maggiori o nuovi benefici economici che essa apporta decorre dal 1° settembre 1951.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi viene provveduto d'ufficio.

Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.

#### Art. 19.

Alla copertura della spesa di complessive lire 38 miliardi, derivante dalla presente legge a carico del bilancio 1951-52 per il periodo 1° settembre 1951-30 giugno 1952, verrà provveduto mediante riduzione di lire 8 miliardi dallo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, di lire 15 miliardi dallo stanziamento del capitolo 312 dello stato di previsione del Ministero della difesa e di lire 15 miliardi dallo stanziamento del capitolo 46 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio suddetto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.